

Normazione imperiale e patrimoni femminili

Carmen Pennacchio

Abstract. – The following work proposes the reading of a sample of sources about *mortis causa* dispositions and liberality acts; they have as subject matter women heritages, starting from IV-V sec. d.C., as a mirror of a patrimonial capacity set for woman and the consequential present and constant attitude to freedom in the split time we analyzed. The phenomena of the woman patrimonial capacity is analyzed from a dynamic point of view, compared to the heritage dispositions, which was also noticeable to the imperial law, as a proof of patrimonial stratifications that benefit overshadowed people. The liveliness of the dispositions for poor and clerics was influenced by the evangelization of female clubs and clerics' radical ideas who preach privation and ascetism since the very beginning of life. The imperial interventions – obviously they had as a target high condition *mulieres* – tried to stem patrimonial dispersion, benefiting possessions of Church, but they didn't managed to gain, most of time, the desired results.

Key words: *Poverty, Christianity, Ecclesiastics, Patrimonial capacity, Familia.*

133

Sommario: *Prima dell'inizio.* – 1. *Le ragioni di un titolo ed il metodo di ricerca.* – 2. *Una domanda ricorrente per un problema in cerca di soluzione.* – 3. *Nell'officina dell'interprete.* – 4. *Donne e pratiche testamentarie.* – 5. *Maoriano ed il divieto di voti religiosi contro volontà: scelta demografica?* – 6. *Iniusta lex Maioriana, l'abrogazione di Libio Severo.* – *Conclusioni.*

*Prima dell'inizio**. – Come scriveva Leslie Poles Hartley, dobbiamo sempre ricordare che “il passato è un paese straniero: si fanno le cose in un modo diverso, là.”¹.

L'indagine², che qui intendiamo svolgere, tende a dimostrare che i tratti ti-

* Ringrazio, vivamente, gli anonimi referee per il tempo e l'attenzione dedicata, oltre che per gli utili suggerimenti, preziosi consigli e commenti migliorativi, che mi hanno consentito di rendere più chiara l'esposizione del lavoro e di migliorarne la precedente stesura. Mi sia, poi, consentito esprimere gratitudine nei confronti di Salvo Randazzo, per aver reso possibile questa pubblicazione.

¹ L. POLES HARTLEY, *The go-between*, Hamish Hamilton, London, 1953, prologue: “*The past is a foreign country: they do things differently there*”. Nel 1970 la storia è stata tradotta in un film, diretto da Joseph Losey, adattamento di Harold Pinter.

² Certamente non è l'unica. Si leggano l'interessante contributo di F. MERCOGLIANO, *La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione*, in *Teoria e Storia del diritto Pri-*

pici della condizione giuridica femminile si delineano consapevolmente rispetto ad una disciplina specifica, nella storia ordinamentale antica, quando sarà necessario che rilevi – non solo per *mores* risalenti ma anche in via legislativa – uno *status* proprio delle persone di genere sessuale femminile, che invocherà previsioni in settori dell'esperienza giuridica divenuti critici a séguito delle modificate condizioni economiche, come nel diritto di famiglia, in quello delle obbligazioni; delle successioni per causa di morte³ e così via, poiché non riteniamo che le donne fossero ritenute incapaci per natura⁴, sintomatica appare la *levitas animi*⁵ di gaiana memoria (Gai 1.140⁶ e 1.190⁷)⁸, di discernere i propri in-

vato, *Rivista internazionale on line* 4, 2011, 2 ss.; F. LAMBERTI, "Mulieres" e vicende processuali fra repubblica e principato: ruoli attivi e 'presenze silenziose', in *Index* 40, 2012, 245 ss., in relazione ad esempio a Carfania, 246 ss.

³ Ricordiamo la disciplina introdotta, nell'età di Marco Aurelio, dal SC. *Orphitianum*. Ad esempio, M. MEINHART, *Die Senatusconsulta Tertullianum und Orphitianum in ihrer Bedeutung für das klassische römische Erbrecht*, Graz Wien Köln-Hermann Bohlaus Nachf. 1967; C. TORT-MARTORELL LLABRES, *Le testament d'une femme: à propos de D. 5,2,19*, in *RIDA*. 43, 1996, 315 ss.; C. FAYER, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia, matrimonio, dote* 2, Roma-L'Erma di Bretschneider 2005, 296 ss.

⁴ Ultimamente, si leggano le riflessioni circa le testimonianze delle attività e degli affari svolti da donne nelle tavolette cerate provenienti da Pompei (TPSulp.) e da Ercolano (TH.), in F. REDUZZI MEROLA, *Le donne nei documenti della prassi campana*, in *Index* 40, 2012, 380 ss.

⁵ R. QUADRATO, 'Infirmitas sexus' e 'levitas animi': il sesso "debole" nel linguaggio dei giuristi romani, in 'Scientia iuris' e linguaggio nel sistema giuridico romano, *Atti del Convegno di Studi Sassari 22-23 novembre 1996* (a cura di F. Sini, R. Ortu), Milano-Giuffrè 2001, 155 ss. (ora in IDEM, 'Gaius dixit' la voce di un giurista di frontiera, Bari-Edipuglia 2010, 137 ss.), con bibliografia e analisi linguistica dei termini. Si legga anche, N.F. BERRINO, *Mulier potens, Realtà femminili nel mondo antico*, Galatina, Lecce-Congedo Editore 2006, con un originale catalogo di donne.

⁶ Gai 1.144: *Permissum est itaque parentibus, liberis quos in potestate sua habent testamento tutores dare: masculini quidem sexus inpuberibus, feminini autem sexus cuiuscumque aetatis sint, et tum quoque cum nuptae sint. Veteres enim voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse.*

⁷ Gai 1.190: *Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur; nam quae vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur quam vera; mulieres enim quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam, saepe etiam invitae auctor fieri a praetore cogitur.* È lo stesso Gaio a sottolineare la riduzione a mera portata formalistica (*dicis gratia*), talvolta, dell'obbligo di interposizione di *auctoritas tutoris* per alcune negoziazioni perfezionate da donne ed il ricorrente intervento del pretore per imporre al *tutor mulieris* nolente a prestare la sua *auctoritas*. Gaio avrebbe potuto associare, a conferma della maturata convinzione della irrazionalità della tutela sulle donne puberi, il fatto che una *lex Claudia*, che egli stesso aveva ricordato poco prima del luogo citato (Gai 1.157; cfr. Gai 1.171; ma Tit. Ulp. 11.8; CTh. 3.17.2 e C. 5.30.30), aveva, già da tempo, certo, soppresso la tutela agnatzia sulle donne *sui iuris* con eccezione di quella del patrono sulla liberta (in realtà non agnatzia ma assimilata alla tutela agnatzia). Sulla *lex Claudia*, G. ME-

teressi e vittime predestinate di truffe e raggiri, un'immagine del tutto opposta a quella del prudente padre di famiglia.

La nostra letteratura, quella occidentale, il più delle volte e almeno fino alle soglie del medioevo, offre al nostro sguardo caratteri femminili privi di chiaroscuri, netti, di una pulizia fatta di segmenti e tratti che non lasciano dubbi⁹. È superfluo il riferimento alla madre di tutti i viventi, la biblica Eva, o alla foriera di tutti i guai del mondo, la classica Pandora¹⁰, o alla mitica Rea Silvia¹¹ ed a tante altre (le *Corneliae*, le *Augustae*¹² e così via). Per non parlare della fenicia Didone, una delle donne più famose della storia di Roma, che non giunse mai in continente e che è diventata "nostra" attraverso le braccia di Enea, nelle quali l'aveva spinta Virgilio¹³.

LILLO, *La condizione femminile a Roma: due norme di Claudio*, in *SDHI*. 68, 2002, 56 ss. = *Personae e status in Roma antica*, Napoli-Jovene 2006, 133 ss. Si veda il caso di Pudentilla, *mulier locupletissima* (Apul., *Apol.* 91.7), sul quale F. LAMBERTI, *Ricchezze e patrimoni femminili in Apuleio*, in *AA.Vv.*, *Moneta mercanti banchieri, I precedenti romani dell'Euro*, *Atti del Convegno Internazionale Cividale del Friuli 26-28 settembre 2002* (a cura di G. Urso), Pisa-Edizioni ETS 2003, 311, 320, con bibliografia.

⁸ R. QUADRATO, *'Infirmitas sexus' e 'levitas animi'* cit., 155 ss. (ora in *IDEM*, *'Gaius dixit' la voce di un giurista di frontiera* cit., 137 ss.), 154 ss.; 177 ss. Si legga la rassegna di testi giuridici e letterari contenenti i termini *levis*, *levitas*, *infirmitas* e simili. B. ALBANESE, *Animi levitas femminile in Gai 1.144 e 190*, in *AUPA*. 48, 2003, *Studi con Bernardo Albanese*, 2, 11 ss., con bibliografia. Si veda, anche, D. 16.1.2.2 (Ulp. 29 *ad ed.*), dove il giurista parla di *sexus imbecillitas*; utili notizie potremmo trarre dalle fonti greche recanti il termine *asthèneia* in ordine al sesso femminile; altrettanto utile è il richiamo delle testimonianze romane letterarie all'*infirmitas* del sesso femminile; analoga trattazione in riferimento a *levis* e *levitas* (Gell., *Noct. Att.* 6.11.1 ss.). Recentemente, F. MERCOGLIANO, *La condizione giuridica della donna romana* cit., 22 ss., con puntuale disamina di testi e ragionata riflessione bibliografica.

⁹ Si legga, ad esempio, anche se afferisce ad uno spaccato temporale successivo, il lavoro di N. GIOUÈ MARCHIOLI, *L'impossibilità di essere autonoma. Donne e famiglia nelle fonti epigrafiche tardomedioevali*, in *Archeologia Medievale* 38, 2011, 19 ss.

¹⁰ Per ordine di Zeus, Festo fabbricò una donna di straordinaria bellezza e le dette vita mediante una scintilla di fuoco, Atena le regalò le attitudini ai lavori femminili, Afrodite le donò la grazia, *Hermes* le diede il coraggio e l'astuzia ammaliatrice. Avendo ricevuto tutti questi doni la fanciulla fu chiamata Pandora, appunto "tutti i doni".

¹¹ Ad esempio, *Plut.*, *Rom.* 3; *Liv.* 1.3-4; *Ovid.*, *Fast.* 3.20 ss.; *Dionys.*, 1.79; *Iustin.*, XLIII; *Serv.*, *Ad. Aen.* 1. 273; *Ovid.*, *Fast.*, 2.597; *Strab.*, 5.229; *Liv.*, 1.4.

¹² T.M. LUCHELLI, F. ROHR VIO, *Augustae, le donne dei principi. Riflessioni su Augustae. Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof?* in *Athenaeum* 100, 1-2, 2012, 499 ss., in particolare 502 ss., nt. 14 ss. con bibliografia sul tema. Ancora, F. CHAUSSON, A. BUONOPANE, *Una fonte della ricchezza delle Augustae. Le figlinae urbanae*, in *Augustae. Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof?*, *Akten der Tagung in Zürich* (hrsg. von A. Kolb), Berlin- Akademie Verlag 2010, 91 ss.

¹³ D. GOUREVITCH, M.T. RAEPSAET-CHARLIER, *La femme dans la Rome antique*, Paris-Hachette 2001,

In confronto al canone acquisito (che si estremizza: maliarda/angelo del folcolare) – dunque – già l'omerica Penelope, anch'essa altro paradigma positivo di fedeltà, incarna un *tertium genus*¹⁴, un perfetto antimodello, rispetto ai tratti delle donne come Elena¹⁵, fascinosa e grande seduttrice, o Andromaca, moglie fedele e donna che sa stare al suo posto¹⁶, anch'esse, d'altronde obbedienti o allo stereotipo di "oggetto di desiderio" o a quello "moglie e madre". Ella è una degna "compagna" per Ulisse, la sua interfaccia perfetta, esprime una personalità sua, non una in prestito, politicamente astuta e prudente, tant'è che

traduzione italiana, *La donna nella Roma antica* (a cura di M. Menghi), Firenze-Giunti 2003, 200 ss. Ricordiamo che il nome Elena potrebbe derivare da un'antichissima radice indoeuropea indicante il sole, fonte di luce e di calore. Avrebbe quindi un significato di fulgore, di splendore che ben si adatta a questo nome evocatore, e quasi sinonimo, di femminile bellezza. Se l'omerica Elena rappresenta il lato fisico, sensuale, di tale bellezza, l'Elena cristiana (della quale ci occuperemo in séguito), ne rappresenta il lato morale, spirituale. Da ultima, sul fenomeno delle unioni coniugali precoci ed il loro risvolto nella storia, I. PIRO, *Spose bambine, Risalenza, diffusione e rilevanza giuridica del fenomeno in età romana, Dalle origini all'epoca classica*, Milano-Giuffrè 2013.

¹⁴ Penelope è saggia ed a questa unisce un'altra virtù femminile, l'eccellenza nella tessitura, simbolo delle opere domestiche (*Od.* 5.216-217; *Od.* 1.356-359).

¹⁵ Il corrispondente di una tal figura è Paride, principe troiano, fratello minore di Ettore, forse frivolo ed irresponsabile, che vive in un eterno presente senza preoccuparsi delle conseguenze delle sue azioni. Elena è una donna bellissima, moglie di Menelao che, in preda a follia amorosa, è scappata con Paride verso Troia, in lei sorgono, a volte, momenti di rammarico per ciò che ha fatto, perché è conscia di essere stata causa di guerra, ma la sua passione d'amore per Paride e l'affetto che i Troiani le rivolgono la convincono a rimanere a Troia. L'amore tra Paride ed Elena è radicato su passione, seduzione e sensualità (anche se non difetta la componente divina). Proprio Afrodite (*Hom.*, *Il.* 3.383) persuade Elena nolente, minacciandola, ad andare da Alessandro (dopo il duello contro Menelao scampato per un soffio grazie al volere divino). Elena è molto innamorata di Paride e non sa resistere al suo fascino, ma allo stesso tempo vorrebbe resistere poiché è in collera con lui a causa della brutta figura che ha fatto durante lo scontro (3. 428-436) e lo rimprovera di andare a combattere (3.432-433) ma poi si addolcisce e gli consiglia di lasciare perdere (3.433-436). Allora Paride, che non si cura di ciò che è successo, la esorta a non pensare all'accaduto ma di godere soltanto il momento di amore con lui (3. 438-442).

¹⁶ Ovviamente il suo omologo è Ettore, timoroso degli dei, principe valoroso, consapevole delle proprie responsabilità e conscio dei propri doveri. Tra di loro c'è un rapporto di amore intensissimo, i due si cercano, si corrono incontro (*Hom.*, *Il.* 6.390-394) e il loro matrimonio è coronato dalla nascita del "bambino ingenuo, piccolo e tenero, l'amato figlio di Ettore, bello come una stella, che il padre soleva chiamare Scamandrio, ma gli altri Astianatte" (6.400-403). Per Andromaca suo marito è tutto ed ha paura di perderlo (6. 429-432), infatti cerca disperatamente di convincerlo a non andare in battaglia (6.407-413; 431-433). Inoltre tra di loro c'è un'intensa tenerezza ed entrambi temono il futuro che li aspetta (6.447-448; 464-465; 431-432). Il loro amore è solo frenato dalla diversità dei ruoli che devono svolgere, Ettore è il difensore della città e Andromaca deve invece occuparsi delle faccende domestiche (6.490-493).

usa arguzia e intelligenza al fine di tenere fuori dalla sua camera da letto lo stuolo di pretendenti che le invadono la casa¹⁷.

Se volessimo accedere ad una esegesi esasperata potremmo dire che ogni modello (o antimodello) femminile corrisponde al suo omologo maschile. Ma non siamo qui per questo.

Chi avrebbe resistito per venti anni a simili (e tante) lusinghe dei *mnestéres*¹⁸? Inoltre, è guardinga sempre, anche con il suo compagno si mostra diffidente ed attenta, gli si concede solo dopo che egli le ha svelato il segreto del loro letto nuziale.

In poche parole una donna lucida e razionale, che non lascia mai che la passione la possa sconvolgere. Questo consegna alla storia una Penelope come una sorta di eccezione nel panorama dei personaggi femminili della letteratura di ogni tempo, la sua razionalità contrapposta alla normale passionalità delle donne. Conclusione, nella maggior parte dei casi le donne non ragionano (oppure se lo fanno è per interesse) e si fanno trascinare dalla passione¹⁹.

D'altro canto, si ponga mente allora a Medea²⁰, alle sue parole, qualunque

¹⁷ E. CANTARELLA, *Itaca, Eroi, donne, potere tra vendetta e diritto*, Milano-Feltrinelli, 2002, 59 ss.

¹⁸ M. PESARE, *La metafora dei Proci. Esperienza del limite ed etica della jouissance*, in *Hermes. Journal of Communication H-ermes, J. Comm.*, 1, 2013.1, 71 ss.

¹⁹ Nella tragedia greca i personaggi femminili assumono tonalità topiche, vittime o colpevoli, senza appello, viene approfondito il loro travaglio psicologico, il *pathos*, la loro passionalità. In Euripide, in particolare, le donne protagoniste vengono presentate nelle loro più intime contraddizioni. Ma è una letteratura maschile, forse misogina, perché sempre vista attraverso l'ottica maschile, la donna è quello che non è l'uomo, sentimento e non ragione; furbizia e non intelligenza; infedeltà e non lealtà.

²⁰ Medea è un nome parlante. Infatti, la radice *med-* si riscontra in tutta l'area indoeuropea (cfr. latino *medicus*); in greco è da riconnettere a *mèdomai* (verbo che traduce immagino, invento, escogito) e al neutro plurale *tà mèdea* (astuzie, scaltrezze, preoccupazioni), per cui potrebbe significare "colei che sa decidere per sé e per gli altri", "colei che porta consiglio". Ad una lettura superficiale, *Medea* può sembrare il dramma della gelosia, di una donna tradita, che brama vendetta, che non ha esitato a tradire, a uccidere, ma, certo, non è solo questo. L'atto a lei attribuito trova legittimazione nel senso dell'onore, nel desiderio di essere stimata, nel non voler essere motivo di riso per gli altri (il suo comportamento ben si inquadra in quella che E.R. Dodds chiamava "civiltà della vergogna", in *The Greeks and the Irrational*, Los Angeles-University of California Press Berkeley, 1951; trad. ital. R. Di Donato, *I Greci e l'irrazionale*, Milano-Rizzoli 2010³). Non possiamo dimenticare che Medea è anche una estranea, che non accetta di buon grado i condizionamenti della società in cui si è insediata. Seguendo questa traccia, quello fra Giasone e Medea è uno scontro di culture, greca e barbara; maschile e femminile; quella della famiglia patriarcale e quella della passione; quella fra *nòmos* (la legge della città) e *physis* (la legge dei sentimenti), foggia di un dibattito accesissimo nel V secolo. La tragedia di Medea è, per questo fatto, anche quella dell'esclusione del "diverso", che è rappre-

cosa abbia detto lei, maga²¹, barbara, assassina dei figli, non può essere presa sul serio, non può rappresentare un modello di riferimento.

In un suo celebre monologo è riassunto il destino delle donne.

Euripide, *Medea* 230-251: *Di quanti esseri al mondo hanno anima e mente, noi donne siamo le creature più infelici. Dobbiamo anzitutto, con dispendio di denaro, comprarci il marito e dare un padrone al nostro corpo; e questo è dei due mali il peggiore. E poi c'è il gravissimo rischio: sarà buono colui o non sarà? Separarsi dal marito è scandalo per la donna, ripudiarlo non può. E ancora: una donna che venga a ritrovarsi tra nuove leggi e usi e costumi, ha da essere indovina se non riesce a capire da sé quale sia il miglior modo di comportarsi col suo compagno. Se ci riesce e le cose vanno bene e lo sposo di vivere insieme con la sua sposa è contento, allora è una vita invidiabile; se no, è meglio morire. Quando poi l'uomo di stare coi suoi di casa sente noia, allora va fuori e le noie se le fa passare; ma noi donne a quella sola persona dobbiamo guardare. Dicono anche che noi donne vivendo in casa viviamo senza pericoli e l'uomo ha i pericoli della guerra. Ragionamento insensato. Vorrei tre volte trovarmi nella battaglia anziché partorire una sola²².*

138

Con questi toni si esprime la tragica eroina euripidea in un celebre j'accuse sulla condizione femminile nel mondo greco. La storia però non è fatta di finzione e oggi la riflessione di Medea ci potrebbe apparire come l'emblema di un universo femminile che nel mondo antico difficilmente ebbe l'opportunità di dire la sua²³.

Che dire allora del modello femminile romano²⁴, da una parte *mulieres* come

sentato come foriero di disordine, e, dunque, come elemento da espellere dalla città (*pharmakòs*); ma al contempo la protagonista riveste la figura dell'intellettuale puro, scevro da condizionamenti (forse, lo stesso autore della tragedia?), che le mistificazioni della società (rappresentata da Giasone) non hanno ancora corrotto e, per questo, emarginato da una compagine che non accetta critiche alle proprie istituzioni. Si veda anche, per l'altra interpretazione del personaggio, G. GALIMBERTI BIFFINO, "Medea nunc sum": *il destino del nome*, in *Il potere e il furore. Giornate di studio sulla tragedia di Seneca, Brescia febbraio 1998* (a cura di R. Gazich), Milano-Vita e Pensiero 2000, 81 ss., in particolare 82 nt. 6; 91 nt. 46; 93 nt. 56, con bibliografia.

²¹ Ella si presenta affine a Circe, alla quale, non a caso, è imparentata in quanto discendente del Sole. E. CANTARELLA, *L' amore è un dio. Il sesso e la polis*, Milano-Feltrinelli, 2007.

²² Si propone nella traduzione italiana a cura di M. VALGIMIGLI, *Medea*, vv 230-251, Milano-Rizzoli 1982. E. CANTARELLA, *Itaca, Eroi, donne* cit., nt. 98.

²³ P. CITATI, *La mente colorata. Ulisse e l'Odissea*, Milano-Mondadori 2011², 50 ss.

²⁴ F. CENERINI, *La donna romana, Modelli e realtà*, Bologna-Il Mulino 2009, *passim*; EADEM,

Cornelia²⁵, madre dei Gracchi²⁶, che rifuggiva qualsiasi standardo di lusso esibendo i figli quali gioielli²⁷, madre eccezionale ed esemplare, saggia, sottomessa, forte e morigerata²⁸; dall'altra donna della foggia di Agrippina Minore, energica ed ambiziosa, spesso irragionevole nel voler imporre idee²⁹ e scelte nella poli-

Dive e donne. Mogli, madri, figlie e sorelle degli imperatori romani da Augusto a Commodo, Imola-Angelini 2009.

²⁵ Properzio dedicò una elegia (Elegie 4.11) all'epicedio per Cornelia, prototipo della matrona romana colta, elegante, influente. Cicerone, nell'esaltare le prerogative di Cornelia, che sapeva scrivere molto bene sia in latino sia in greco, sottolinea che i due Gracchi furono "figli non tanto del grembo della madre, quanto della sua cultura" (*Brutus* 211). in letteratura, C. PETROCELLI, *Cornelia, la matrona*, in *Roma al femminile* (a cura di A. Fraschetti), Roma Bari-Laterza 1994, 21 s.; S. DIXON, *Cornelia, Mother of the Gracchi*, New York-Taylor Francis Ltd 2007, *passim*. Inoltre, V. NOVEMBRI, *L'educazione delle donne nel cristianesimo antico: fra modelli tradizionali e nuovi paradigmi*, in *Storia delle donne* 1, 2005, 187 ss., in particolare, 188 ss., nt. 6 ss., con bibliografia.

²⁶ Plutarco, *Vita di Tiberio*, 1.

²⁷ Val. Max., 4.4.

²⁸ Sull'educazione delle donne appartenenti all'upper class, si legga, anche, E. A. HEMELRIJK, *Matrona docta. Educated Women in the Roman Élite from Cornelia to Julia Domna*, London New York-Routledge 1999, 17 ss.

²⁹ Forse era accaduto che il figlio si sentisse a tal punto esasperato dalla incombente presenza materna, da arrivare a meditare di sbarazzarsene fisicamente, uccidendola. La vicenda è narrata in termini molto simili sia da Tacito (*Annales* 14) che da Svetonio (*Vita di Nerone*), sebbene Svetonio, come sempre, indugi molto di più sui dettagli scandalistici, ad entrambi comunque risulta che Agrippina nutrisse per il figlio una vera e propria idolatria, un amore certamente eccessivo, che l'avrebbe indotta, secondo le fonti, a sposare in seconde nozze lo zio Claudio solo per garantire la successione al trono del figlio di primo letto, per poi avvelenare Claudio con un piatto di funghi, probabilmente la micidiale *amanita phalloides*. Su questo, ed altri, tutti gli storici ai quali sia Tacito che Svetonio attingono sono pressoché concordi. La loro opinione diverge invece sull'interpretazione di altri fatti ed il problema più scottante – e più imbarazzante per Tacito – è che le fonti tendono ad attribuire ad Agrippina una relazione incestuosa con il figlio. Il dissidio esegetico nasce soprattutto dall'interpretazione del senso di questo incesto, che può essere letto in due chiavi opposte. O Agrippina era veramente innamorata di suo figlio. È ciò che lascia intendere Tacito quando riporta la laconica risposta di Agrippina ad alcuni indovini Caldei che le predicevano che Nerone l'avrebbe assassinata, *Occidat, dum imperet*, *Annales* 14.9. Oppure, ella avrebbe cinicamente usato suo figlio, plagiandolo sessualmente, per impadronirsi del potere. Infatti, morto Claudio nel 54 d.C., Nerone salì al potere quando aveva solo diciassette anni, ed era troppo giovane per reggere le sorti dell'impero. Di fatto governarono Agrippina stessa, Seneca e il prefetto del pretorio Afranio Burro, e questo per i primi cinque anni del principato neroniano (il cosiddetto *quinquennium felix*). Comunque stiano le cose, Nerone appare tutt'altro che insensibile alle attenzioni particolari della madre (Suet., *Nero* 28-29, che su questo punto è piuttosto cauto, ma nello stesso tempo fin troppo esplicito). E. PARATORE, *La figura di Agrippina minore in Tacito*, *Maia* 5, 1952, 45 ss.; A. COPPOLA, *Il matricida (Nerone, Agrippina e l'imitatio Alexandri)*, in *DHA* 23.1, 1997, 189 ss.; N. SIMÕES RO-

tica del figlio che, sia per ragioni diplomatiche che esistenziali, la fece sopprimere – forse – con un arma da taglio³⁰ (Tac., Ann. 14.8.6: *Circumsistunt lectum percussores et prior trierarchus fusti caput eius adflixit. Iam [in] morte[m] centurioni ferrum destringenti protendens uterum “ventrem feri” exclamavit multisque vulneribus confecta est.*). Ancora, la “strana” storia di Marzia, moglie e madre “ceduta”³¹ (Plut., *Cato minor* 25.4-9)³²; la *bona stabularia* Flavia Giulia Elena Augusta (come viene definita da Aurelio Ambrogio, *De obitu Theodosii*,

DRIGUES, *Agrippina e as outras. Redes femininas de poder nas cortes de Calígula, Cláudio e Nero*, in *Géron* 26, 2008, 281 ss.

³⁰ A proposito dei tentativi delittuosi di Nerone nei confronti della madre, G. D’ANNA, *Osservazioni sulla morte di Agrippina minore*, in *Athenaeum* 41, 1963, 111 ss.; R. KATZOFF, *Where was Agrippina murdered?*, in *Historia* 22, 1973, 72 ss.; W. ECK, *Agrippina, die Stadtgründerin Kölns, Eine Frau in der frühkaiserzeitlichen Politik*, Köln-Greven 1993, 72 ss.; C. FERONE, *Suet. Nero 34 e la nave di Agrippina*, in *RhM* 147, 2004, 80 ss., con bibliografia. Suet., *Nero* 34, ricorda tre tentativi di avvelenamento e quello di uccidere Agrippina facendo crollare il soffitto della camera da letto. Tacito, *Ann.* 14,3, afferma invece che l’ipotesi di assassinare Agrippina per mezzo del veleno o del pugnale fu per diverse ragioni scartata dall’imperatore. In sintesi, le fonti Tac. *Ann.* 14,3-5; Suet. *Nero* 34; Cass. Dio 62,12-13. Un accenno all’episodio si legge anche nell’autore [Sen.] dell’*Octavia*, vv. 314-327. Nei commenti degli storici moderni, se si prescinde dalla breve nota di L. HERRMANN, *A propos du navire d’Agrippine*, in *REA* 29, 1927, 68 ss., il quale conclude affermando che “la vérité historique sur ces événements ne sera peut-être jamais sue d’une manière définitive”, l’episodio non è stato adeguatamente discusso. K. HEINZ, *Das Bild Kaiser Neros bei Seneca, Tacitus, Sueton und Cassius Dio*, Diss. University of Berlin, Bern 1948, 31, si concentra piuttosto sull’esecuzione finale dell’assassinio di Agrippina. E. KÖSTERMANN, C. Tacitus, *Annalen IV*, Heidelberg-Carl Winter Universität 1968, 28 ss., fa’ rilievi di carattere generale senza entrare nel merito della discussione circa la struttura dell’imbarcazione. K.R. BRADLEY, *Suetonius’ Life of Nero. An Historical Commentary*, Bruxelles-Latomus 1978, 202, si limita a rinviare ai luoghi paralleli di Tacito e Cassio Dione. Anche nei lavori di sintesi quali quelli di B.H. WARMINGTON, *Nero. Reality and Legend*, London-Chatto & Windus 1969, traduzione italiana, *Nerone. Vita e leggenda* (a cura di P. Brengola, V. Calvani), Roma Bari-Laterza 1982, 69; E. CIZEK, *Neron*, Arthème Fayard-Paris 1982, traduzione italiana (a cura di M. Bonini), *La Roma di Nerone*, Milano-Garzanti 1984, 56 ss.; M.T. GRIFFIN, *Nero. The End of Dynasty*, London-Batsford 1984, traduzione italiana, *Nerone. La fine di una dinastia* (a cura di M.T. Musacchio), Torino-SEI 1994, 82; M.A. LEVI, *Nerone e i suoi tempi*, Milano-Rizzoli 1995, 168, 246, l’episodio è stato poco discusso.

³¹ E. CANTARELLA, *Matrimonio e sessualità nella Roma repubblicana: una storia romana di amore coniugale*, in *Storia delle donne* 1, 2005, 115 ss., con bibliografia sul tema.

³² I documenti traditi da una storiografia interamente declinata al maschile, eccezion fatta per sporadici nomi (Saffo, Cleopatra, Livia o la bella Lesbia amata da Catullo, Teodolinda, Galla Placidia), mostrano come la presenza dell’altra metà del cielo nel mondo antico è sfuggente e la donna, dagli egizi al periodo medievale, pare non abbia avuto una sua dignità personale, ma solo in rapporto all’uomo o alla famiglia di appartenenza.

13), madre dell'imperatore Costantino il Grande³³; la fortuna di Teodora, *scaenica* di lusso, di intrattenimento leggero e assai disinibito³⁴.

Si deve aggiungere che tutto sembra ruotare intorno ad istituti di protezione, l'evoluzione dei quali è strettamente connessa a retaggi storici, piuttosto che funzionali, dal momento che le donne potevano anche "scegliersi il tutore".

Leggiamo

Cic. *Pro Mur.* 12.27: *Mulieres omnis propter infirmitatem consilii maiores in tutorum potestatem esse voluerunt.*

il quale, proprio a proposito della fragilità femminile, sembra parlare di *infirmitas consilii* (una locuzione corrispondente, omologa, a *levitas animi*³⁵), motivandola sotto il profilo dell'intelletto e del volere, piuttosto che del corpo, legittimando con il ricorso ad una cultura dominante, la necessità della presenza di un tutore. Ancora, in *Tit. Ulp.* 11.1 la tutela muliebre è collegata, oltre che alla *sexus infirmitas*, alla *ignorantia rerum forentium*.

"Pesci fuor d'acqua"³⁶, senza la protezione di chi si prendesse "cura di loro", potevano avere diritti sui beni, ma la possibilità di gestirli era limitata e sottoposta a procedure complesse, il cui tratto comune era l'autorizzazione di un (familiare) adulto e di sesso maschile. Porre al centro della storia delle donne l'analisi della loro capacità di agire giuridicamente significa operare una riconsiderazione sostanziale delle relazioni di genere³⁷. La costruzione dell'identità

³³ Ad esempio, V. AIELLO, *Il mito di Costantino. Linee di una evoluzione*, in *Diritto@Storia* 2, Marzo 2003, Memorie; V. NOVEMBRI, *Elena e le altre, Imperatrici e regine sulla via di Gerusalemme tra IV e VI secolo*, in *Vetera Christianorum* 45, 2008, 127 ss.; E. CALANDRA, *Elena, All'ombra del potere*, Milano-Electa Mondadori 2012, *passim*.

³⁴ P. CESARETTI, *Teodora. Ascesa di una Imperatrice*, Milano-Mondadori 2001, *passim*. M. della Valle, *Teodora: cento volti e nessuno*, in *LANX* 7, 2010, 315 ss. Sulla concezione dello Stato, F. CARLÀ, "Eunuch und Kaiser": Dürrenmatt, Giustiniano, Teodora, Bisanzio e lo Stato "totale", in *Anabases* 13, 2011, 27 ss. Per gli elogi a Teodora, cfr. Procopio, *La guerra persiana* 1.24, cfr. Procopio di Cesarea, *Opera omnia*, 1, traduzione inglese a cura di J. Haury (*Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana*), Leipzig-E. Friedberg 1905-1913 (rist. a cura di G. Wirth, 1, Leipzig-Teubner 1962-1964); e per le critiche, cfr. Procopio, *Storia Segreta* 9 (in Procopio, *Storie Segrete*, a cura di F. Conca, traduzione italiana a cura di P. Cesaretti, Milano-Rizzoli 1996).

³⁵ Ancora, N.F. BERRINO, *Mulier potens cit.* Con analisi intelligente e gustosa sul tema della condizione della donna.

³⁶ È il titolo di un lavoro di S. FECCI, *Pesci fuor d'acqua, Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma-Viella, 2004, *passim*.

³⁷ A proposito della possibilità di *intercedere pro aliis*, si legga, P. BONGIORNO, F. RUGGIO, *Per*

maschile e femminile, infatti, si basa tanto sul riconoscimento di diritti di proprietà, quanto soprattutto sulla definizione di ciò che si può fare di questi diritti.

Emblematica è al riguardo una testimonianza ulpiana riportata nei *Digesta*. Leggiamo

D. 50.17.2 pr. (Ulp. 1 *ad Sab.*): *Feminae ab omnibus officiis civilibus remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratore existere*³⁸

La capacità riguarda le pratiche patrimoniali in senso stretto, ma ha ricadute su tutti i fronti dell'agire femminile, ad esempio, il lavoro e la tutela dei minori, ai quali in molti contesti le donne sono assimilate.

Senza entrare nel dettaglio, si può anticipare che segnali di "attenzione" alla figura femminile li ritroviamo nella *Novella* 21, datata 536 d.C. ed inviata ad Acacio, proconsole di Armenia³⁹. In essa Giustiniano colora di durezza le sue parole, non approvando lo stato di subordinazione in cui versavano le donne armene e quelle appartenenti alle altre etnie residenti entro i confini dell'im-

una datazione del *senatus consultum Velleianum*, in *Rivista di Diritto Romano* 5, 2005, on line www.ledonline/rivistadirittoromano/.

³⁸ N. BENKE, *Gender and the Roman Law of Obligations*, in *Obligations in Roman Law. Past, Present, and Future* (a cura di T.A. McGinn), The University of Michigan 2012, 215 ss., in particolare 220, con bibliografia. Ancora sotto il profilo pubblicistico, le incapacità femminili riguardavano *civilia officia*. Il celebre escerto paolino D. 5.1.12.2 (Paul. 17 *ad ed.*): *Non autem omnes iudices dari possunt ab his, qui iudicis dandi ius habent; quidam natura, quidam moribus. Natura, ut surdus, mutus, et perpetuo furiosus, et impubes, quia iudicio carent. Lege impeditur, qui Senatu motus est. Moribus feminae, et servi, non quia non habent iudicium, sed quia receptur est, ut civilibus officiis non fungantur*. Sul passo, F. LAMBERTI, "Mulieres" e vicende processuali fra repubblica e principato: ruoli attivi e 'presenze silenziose', in *Index* 40, 2012, 247 ss. in particolare nt. 14, con preziosa bibliografia. Ancora D. 16.1.1.1 (Paul. 30 *ad ed.*): *Nam sicut moribus civilia officia adempta sunt feminis, et pleraque ipso iure non velent ita multo magis adimendum iis fuit id officium, in quo non sola opera nudumque ministerium earum versaretur, sed etiam periculum rei familiaris*. Il motivo che legittimerebbe la mancata partecipazione femminile alle strutture pubbliche della *civitas* potrebbe essere rinvenuto nel carattere militare che ebbero, alle origini, in Roma le istituzioni principali del sistema politico. A tal proposito, cfr. F. GORIA, *Il dibattito sull'abrogazione della lex Oppia e la condizione giuridica della donna romana*, in *Atti del Convegno nazionale di studi su "La donna nel mondo antico"* Torino, 21-22-23 aprile 1986 (a cura di R. Uglione), Torino-CELID 1986, 270, nt. 12.

³⁹ S. PULIATTI, "Mea sanxit aeternitas". *Giustiniano e l'eterno conflitto "tra ideale e realtà"*, in *MEFRA*. 125.2, 2013, con bibliografia ed attenta esegesi dei modelli politici e giuridici sottesi al provvedimento, l'articolo è consultabile on line al seguente indirizzo: <http://mefra.revues.org/1920>.

pero, condannando l'usanza di comprare le mogli. Lo stesso discorso vale per Nov. 18.4⁴⁰, nella quale l'imperatore propone la biologica uguaglianza tra uomo e donna, entrambi indispensabili per la conservazione della specie⁴¹. Nella prefazione di *Novella* 21, Giustiniano si esprime in questi termini:

Nov. 21, Imp. Iustinianus A. Acacio proconsuli Armeniae.

<Praefatio> *Armeniorum regionem bene legibus gubernari volentes et nihil ab alia nostra differre republica, et administrationibus eam Romanis ornavimus, prioribus eam liberantes nominibus, et figuris uti Romanorum assuevimus, sanctionesque non alias esse apud eos quam eas, quas Romani nominant, disposuimus. Et aestimavimus oportere expressa lege illud quoquo corrigere, quod male apud eos delinquebatur, et non secundum barbaricam gentem virorum quidem esse successiones tam parentum quam fratrum et alterius generis, mulierum vero nequaquam, neque sine dote eas ad viros venire, nec emi a maritis futuris, quod barbarice hactenus apud eos servabatur; non ipsis solummodo haec ferocius sentientibus, sed etiam aliis gentibus ita exhonorantibus naturam et femineum iniuriantibus genus, tamquam non a deo sit factum nec serviat nativitati, sed tamquam vile et exhonorandum et extra omnem competentem consistens honorem*⁴².

143

L'intervento dell'imperatore a proposito degli Armeni affinché essi seguano in tutto le leggi romane sembra inserirsi in un generale programma di riforme

⁴⁰ In Nov. 21, *praef.* Giustiniano così definisce la pratica armena di acquistare le mogli: ...*Et aestimavimus oportere expressa lege illud quoquo corrigere, quod male apud eos delinquebatur, et non secundum barbaricam gentem virorum quidem esse successiones tam parentum quam fratrum et alterius generis, mulierum vero nequaquam, neque sine dote eas ad viros venire, nec emi a maritis futuris, quod barbarice hactenus apud eos servabatur; non ipsis solummodo haec ferocius sentientibus, sed etiam aliis gentibus ita exhonorantibus naturam et femineum iniuriantibus genus, tamquam non a deo sit factum nec serviat nativitati, sed tamquam vile et exhonorandum et extra omnem competentem consistens honorem.*

⁴¹ Giustiniano, a proposito di C. 6.58.14 pr. (531 d.C.) normativa con forti implicazioni con il diritto naturale, adopera il termine *consonantia*; si afferma che *Lege duodecim tabularum bene romano generi prospectum est, quae unam consonantiam tam in maribus quam in feminis legitimis et in eorum successione nec non libertis observandam esse existimavit, nullo discrimine in successione habito, cum natura utrumque corpus edidit, ut maneat suis vicibus immortale et alterum alterius auxilio egeat, ut uno semoto et alterum corrumpatu.* M.P. BACCARI, *All'origine della sinfonia di Sacerdotium e Imperium: da Costantino a Giustiniano*, in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di scienze giuridiche e Tradizione romana* 10, 2011-2012, Memorie/Laicità-costruzione europa, nt. 84 con bibliografia.

⁴² Si veda G. LANATA, *Figure dell'altro nella legislazione giustiniana*, in *Società e diritto nel mondo tardo antico. Sei saggi sulle Novelle giustiniane*, Torino-Giappichelli 1994, 48 ss.

finalizzato alla rivalutazione umana, etica e giuridica della donna⁴³. Infatti, in Nov. 21.1 viene affermata la parificazione dei diritti ereditari a prescindere dal sesso e si vieta altresì di diseredare la donna; contestualmente si qualifica come barbaro e incivile il costume del popolo armeno di compravendita delle mogli⁴⁴, che riduce le donne a meri oggetti di scambio parificati agli animali, recando così offesa anche al sacro istituto del matrimonio.

1. *Le ragioni di un titolo ed il metodo di ricerca.* – *Donne di denari, Castellane, badesse, artigiane, regine: le prime imprenditrici della storia dal VI al XVIII secolo in Europa* è un libro, della fine degli anni '80, di Maria Luisa Minarelli, che, con *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, che è il titolo di un Convegno Internazionale, svoltosi a Verona, dal 23 al 25 ottobre 2008, voluto dal Dipartimento di Discipline storiche, artistiche, archeologiche e geografiche dell'Università degli Studi di Verona, del quale sono stati poi pubblicati gli atti a cura di Maria Clara Rossi, nei tipi di Cierre edizioni, nel 2010, rappresentano – a distanza di venti anni – un tema, intrigante, del quale, purtroppo, non troviamo studio omologo che affronti il problema nel periodo, immediatamente precedente, quello dell'evo antico⁴⁵.

Abbiamo scelto un titolo che alludesse al tema del Convegno per questo piccolo contributo non solo per sottolineare un simile disinteresse, ma perché ci è sembrato potesse rappresentare la proposta di una ipotetica verifica, anche all'indietro, di uno spaccato esistenziale, in parte taciuto, in parte ignorato dalla (non più) moderna riflessione⁴⁶, nel quale le donne potrebbero emergere

⁴³ In quest'ottica può essere citata la *Novella 14*, secondo alcuni ispirata da Teodora, integrata dalle disposizioni della *Nov. 51*. Anche J.E. SPRUIT, *L'influence de Théodora sur la législation de Justinien*, in *RIDA*, 24, 1977, 389 ss., che, esaminando il ruolo rivestito dall'imperatrice nell'ideazione delle riforme giustinianee tese a migliorare la situazione della donna (*scaenica* o prostituta), invita ad essere prudenti ed a non sopravvalutare l'autorità esercitata da Teodora, la quale si mostra sensibile alle nuove istanze, ma non è certamente l'unica ad incidere sulla legislazione imperiale. Infatti questa si mostra anche figlia dei tempi, delle istanze cristiane e di rinnovamento che spirano nell'impero.

⁴⁴ G. LANATA, *Figure dell'altro nella legislazione giustiniana* cit., 48.

⁴⁵ Il problema della *testamentifatio* attiva, prerogativa dei *cives*, per la donna romana veniva in rilievo essenzialmente perché legata alla sua incapacità di partecipare ai *comitia*, dove in origine si celebrava l'atto, e per tutelare le aspettative agnatizie degli eredi. C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano*, curata ed aggiornata da A. Corbino, A. Metro, Soveria Mannelli-Rubbettino 2002¹⁰, 366. Omettiamo, ma non dimentichiamo, le cautele espresse da un esercito di studiosi, che hanno gettato incertezze in campo scientifico, a proposito dell'utilizzazione degli atti testamentari, ricordando in aggiunta agli avvertimenti metodologici che la documentazione fornisce.

⁴⁶ Sulla capacità successoria delle donne in età arcaica, si leggano S.B. POMEROY, *Goddesses*,

come titolari di situazioni giuridiche normativizzate⁴⁷, gestite attraverso uno strumento particolare, quale possa essere appunto il testamento⁴⁸.

Whores, Wives and Slaves, Women in Classical Antiquity, New York-Schocken Books 1975, traduzione italiana (a cura di L. Comoglio), *Donne in Atene e Roma*, Torino-Einaudi 1978, 172 ss.; G. FRANCIOSI, *Corso istituzionale di diritto romano*², Torino-Giappichelli 1997, 251 s.; L. MONACO, *Hereditas e mulieres, Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica*, Napoli-Jovene 2000, 201 ss. e *passim*.

⁴⁷ Già E. CANTARELLA, *L' ambiguo malanno, La donna nell'antichità greca e romana*, Milano-La Feltrinelli 2010, introduzione: "Ripercorrere la storia delle donne nell'antichità greca e romana non è semplice curiosità erudita. I radicali mutamenti intervenuti nelle condizioni della vita femminile, il riconoscimento della piena capacità delle donne di essere titolari di diritti soggettivi e di esercitarli, la conquista della parità formale con gli uomini non hanno ancora interamente cancellato il retaggio di una plurimillenaria ideologia discriminatoria, di cui solo la storia può aiutare a comprendere le matrici e individuare le cause. Osservare la vita e seguire le vicende di organizzazioni sociali come quella greca e quella romana aiuta a svelare, se non il momento economico nel quale nacque la divisione dei ruoli sociali, il tempo nel quale questa divisione venne codificata e teorizzata: e cominciò quindi a essere vista, invece che come un fatto culturale, come la conseguenza di una differenza biologica, automaticamente tradotta in inferiorità delle donne".

⁴⁸ Ad esempio, l. 2.10 pr.: *Testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis est*. Non appare questa la sede per approfondire il tema della etimologia della parola (erronea, mentre quella corretta rimanda alla necessaria presenza di *testes*), tradita da Servio Sulpicio Rufo nel I sec. a.C., come testimonia Gellio (*Noct. Att.* 7.12.1), ed accolta tralaticciamente dalla giurisprudenza posteriore, fino a Giustiniano. Abbiamo tra le mani un prodotto storicogiuridico definito e tipico dell'esperienza romana, in sintesi, un istituto congegnato e coerente con l'antropologia prevalente nella società antica, tutta protesa nello sforzo di affermare l'assoluta preminenza del soggetto, all'interno di una visione eminentemente volontaristica. L'ordinamento giuridico romano ruota, infatti, intorno alla figura del *civis/dominus/paterfamilias*, titolare di diritti 'forti' ed efficacemente tutelati, per un tale protagonista della scena l'acclamazione perviene forse nel momento in cui gli viene offerto uno strumento per perpetuare la forza stringente della sua volontà (a patto che sia manifestata nelle forme prescritte) persino oltre il momento della morte. Con un artificio giuridico, il dato naturalistico viene bypassato, anzi, avvalorato dalla forza dell'ordinamento, in omaggio ad una scelta in piena consonanza con i valori profondi della società, che vuole lucidamente riconoscere alla soggettività del testatore la capacità di superare i confini (apparentemente insormontabili) della fine della vita (declamazione pseudoquintiliana 308) dove si esprime l'idea che la possibilità di far valere la propria volontà *ultra vitam* mediante il testamento è *solacium mortis*. Ne scaturisce una duttile (ma ambiziosamente solida) costruzione tecnica che punta a sostituire alla dinamica dei rapporti tra le generazioni regolati secondo natura (il figlio sopravvive tendenzialmente al padre, per cui è *naturaliter* erede, realizzando un subingresso nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, senza vera soluzione di continuità) l'artificiosità della successione volontaria, imperniata sul volere sovrano del soggetto, esaltato nel testamento e non sindacabile né eludibile, fino alle estreme conseguenze della frammentazione del patrimonio in capo a più beneficiari che possono anche non avere alcun rapporto di parentela con il disponente ed al caso limite della diseredazione dei figli, pur se ammessa soltanto in ipotesi eccezionali (cfr. l. 2.13: ... *qui filium in potestate habet, debet curare*

A questi risultati, comunque, è giunta infatti una più che trentennale storiografia che ha definitivamente sottratto la storia delle donne alla identificazione tout court con una categoria di oggetti – e non soggetti – di potere⁴⁹.

Entriamo in *medias res*. Se il nostro presupposto, sul piano giuridico, è che gli ambiti di vita al femminile si presentano ad una “prima lettura” limitati e dimenticati o, più spesso, occultati per gran parte dell’età antica (e poi medievale), alternativo può proporsi il vissuto dalle donne, nell’ampio arco temporale nel quale si adagia l’età romana⁵⁰, sia occidentale che orientale, tenuto conto della partecipazione del pensiero cristiano allo stratificarsi del concetto di *persona*⁵¹, nel quale sicuramente ha trovato definitivamente collocazione lo *status* giuridico del sesso femminile. In un panorama così scandito, un lembo di saperi che proprio le molte “zone d’ombra dei sistemi giuridici”⁵² d’antico regime potevano dischiudere, si attestano una serie di contrattazioni inattese

ut eum heredem instituat vel exheredem nominatim faciat: alioquin si eum silentio praeterierit, inutiliter testabitur, adeo quidem ut, etsi vivo patre filius mortuus sit, nemo ex eo testamento heres existere possit, quia scilicet ab initio non constiterit testamentum). Tutto ciò si ricava dalla complessiva disciplina dell’istituto ed appare evidente già dalla definizione elaborata dalla giurisprudenza romana, enunciata in un frammento di Modestino (D. 28.1.1, 2 *pandect.*), che recita: *Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit*, nonché nei *Tituli ex corpore Ulpiani* (Ulp. 20.1): *Testamentum est mentis nostrae iusta contestatio, in id sollemniter factum, ut post mortem nostram valeat* e compendiata nel passo già citato delle Istituzioni giustinianee (2.10 pr.).

⁴⁹ Ricordiamo la pregevole riflessione contenuta in Y. THOMAS, *La divisione tra i sessi in diritto romano*, in *Storia delle donne, L’antichità* (a cura di P. Schmitt Pantell), Roma Bari-Laterza 1990, 103 ss. Ancora, G. MELILLO, *Personae, status e condicio nell’esperienza romana. La dogmatica moderna*, in *Comunità e Soggettività* (a cura di M. Tedeschi), Cosenza-Pellegrini, 2006, 49 ss.; IDEM, *Personae e status in Roma antica*, Napoli-Jovene 2006, 7 ss.; ancora, *Personae, status e condicio nell’esperienza romana*, in *SDHI*. 73, 2007, 85 ss. Non per il segmento cronologico da noi indagato si interveniva già, alla fine degli anni Ottanta, con il volume L. FERRANTE, *Ragnatele di rapporti: ‘patronage’ e reti di relazione nella storia delle donne* (a cura di M. Palazzi, G. Pomata), Torino-Rosemberg & Sellier 1988 (si veda, in particolare, *l’Introduzione* delle curatrici, 7 ss.); ma vi sono tornati anche altri studi, tra cui (a cura di L. Arcangeli, S. Peyronel), *Donne di potere nel Rinascimento*, Roma-Viella 2008, e (a cura di F. Cantù), *I linguaggi del potere nell’età barocca*, 2, *Donne e sfera pubblica*, Roma-Viella 2009.

⁵⁰ L. MONACO, *Hereditas e mulieres, Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica*, Napoli-Jovene 2000, *passim*.

⁵¹ Per una migliore intelligenza del problema della categoria *persona* nell’antichità, si rinvia al recentissimo volume di O. SACCHI, *Antica persona, Alle radici della soggettività in diritto romano tra costruzione retorica e pensiero patristico*, Napoli-Satura 2012, *passim*, con bibliografia pregressa.

⁵² È la prospettiva suggerita alcuni anni fa’ dal volume (a cura di G. Calvi, I. Chabot), *Le ricchezze delle donne, Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, Torino-Rosemberg & Sellier 1998, soprattutto, 8 s. dell’Introduzione delle due curatrici.

da parte di identità e ruoli femminili che l'elaborazione giuridica, la giurisprudenza d'autore ed i *mores* lasciavano avviluppate in ambiti familiari⁵³ ed in stazioni poco definite.

È proprio con tali prospettive che ci proponiamo di interrogare, a campione ovviamente, la pratica testamentaria di *mulieres* che, appartenenti a strati alti della compagine sociale tardoantica⁵⁴, si muovono come *personae* sia nella gestione delle proprie titolarità ed appartenenze, sia nel coordinamento della propria memoria all'interno dei sistemi significativi di relazione della loro vita⁵⁵.

⁵³ Sul punto, ancora, L. MONACO, *Hereditas e mulieres* cit., 200 ss.; che difende l'esclusione di ogni capacità successoria femminile fino ad una certa epoca, imputandola al riflesso, fra l'altro, di una più estesa "incapacità patrimoniale".

⁵⁴ All'istituto è dedicata particolare attenzione nel *Corpus Iuris Civilis*, la disciplina del testamento è offerta dai *Digesta* nei libri dal XXVIII al XXXVII (ma anche in altre *sedes materiae*, come ad esempio nel libro V, titolo II, *De inofficioso testamento*), nel Codice nel libro VI, dal titolo XXI in poi, nelle Istituzioni nel libro II, nei titoli X-XIX. Ai nostri fini sono essenziali le norme contenute nel libro XXVIII del Digesto, dedicate alla capacità di testare e alla forma dell'atto (titolo I, *Qui testamenta facere possunt et quemadmodum testamenta fiant*), alla istituzione di erede ed alla diseredazione (titolo II, *De liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis* e titolo V, *De heredibus instituendis*), all'efficacia o inefficacia del testamento (titolo III, *De iniusto rupto irrito facto testamento*).

⁵⁵ La collocazione, *prima facie*, della donna a Roma, come sottomessa all'autorità paterna prima e successivamente maritale, o comunque di un tutore, non regge più, a séguito della speculazione dottrinaia della fine del secolo scorso e di quella più recente, della quale, almeno per sommi capi, abbiamo dato conto nelle note precedenti. Il modello filtrato attraverso numerose iscrizioni sepolcrali del periodo repubblicano, che ci hanno permesso di riconoscere, accanto allo stereotipo della moglie perfetta (*pudica, lanifica, domiseda*, tali sono gli epiteti usati e che i coniugi dettavano in lode delle consorti, per le quali non concepivano funzione migliore del filare la lana e del custodire la casa e così via, a tal fine si leggano le *laudationes privatae* di *Turia*, *CIL*: IV.1527; e di *Murdia*, *CIL*. IV.10230), la conquista di un ruolo animato e non meramente passivo delle donne, mogli, madri e figlie. Infatti, proprio accanto al paradigma della donna virtuosa, *Turia* coniuga una presenza fattiva e coraggiosa durante la latitanza del marito. Grazie al suo comportamento energico e saggio riuscì a mettere in salvo il marito e il patrimonio durante le guerre civili. Si riporta, nella traduzione offerta da G. GERACI, A. MARCONE, *Fonti per la storia romana*, Firenze-Le Monnier 2008, parte di quella che, convenzionalmente, viene chiamata *Laudatio Turiae*, *ILS* n. 8393: "Tu divenisti orfana improvvisamente prima del giorno del nostro matrimonio, quando i tuoi genitori furono assassinati nella solitudine della campagna. Fu soprattutto grazie a te, poiché io ero partito per la Macedonia e il marito di tua sorella, Gaio Cluvio, per la provincia d'Africa, che l'assassinio dei tuoi genitori non rimase invendicato. Con tale zelo tu hai adempiuto ai tuoi doveri di pietà filiale domandando ed ottenendo giustizia che, se noialtri fossimo stati presenti, non avremmo potuto fare di più. [...] Durante la mia clandestinità tu mi fornisti i più ampi sussidi grazie ai tuoi gioielli; affinché io potessi prenderli con me, ti togliesti di dosso tutto l'oro, tutte le perle che portavi e, mentre ero lontano da casa, mi provvedesti abbondantemente di schiavi, di denaro, di provviste, ingannando con astuzia le guardie degli avversari. [...] A che scopo rivelare oggi cose sepolte nel segreto del mio

La scelta di richiamare, nel tema, l'ossimoro (voci del silenzio) è giustificata dalla metodologia utilizzata, spinta verso un tentativo di portare alla luce scelte individuali da parte di donne che, tendenzialmente appartenenti alle élites dominanti⁵⁶, potevano sembrare vincolate a logiche patrimoniali e di lignaggio oltre che a norme e consuetudini che ne limitavano fortemente il ruolo nelle prassi successive.

2. *Una domanda ricorrente per un problema in cerca di soluzione.* – I limiti intrinseci di un piccolo contributo escludono a priori che lo stesso possa anche solo tentare di raggiungere l'eshaustività su un tema così intricato ed importante come quello del testamento in età antica⁵⁷, d'altronde lo sarebbe in qualsiasi epoca, con l'aggravante della redazione femminile e delle implicazioni sulla piena capacità. Ciò induce, anzi, ad un comportamento opposto, che sfocia nel dichiarare apertamente *in limine* quali confini incontri una trattazione come la

cuore, le nostre decisioni intime e segrete? Come, grazie alle tue tempestive informazioni in qual modo sfuggire a pericoli immediati o imminenti, mi salvai grazie ai tuoi consigli? Come fosti tu a impedire che l'audacia mi trascinasse ad atti avventati e, quando i miei propositi si fecero più ragionevoli, mi procurasti un rifugio sicuro. [...] Quando tutto il mondo tornò in pace e fu restaurato l'ordine nello stato, avemmo insieme giorni tranquilli e sereni". Anche questo modello ideale subì mutamenti, forse "non sostanziali", alla fine dell'età repubblicana e all'inizio di quella augustea, grazie proprio alle riforme del principe ed alla considerazione della discendenza matrilineare. Durante la maggiore fioritura economica, politica e sociale dell'impero, alcune donne si distinsero per intelligenza, cultura e capacità. Si pensi, ad esempio, a Sulpicia, nipote di Messalla Corvino, fu una donna di grande cultura e capacità poetica, l'unica poetessa romana dell'età classica le cui opere ci sono pervenute, nel *Corpus Tibullanum*, anche se non integralmente rispetto al numero originario. Ancora, ma sotto altro profilo, è da riferire la storia di Giulia, figlia di Augusto, per la quale si legga L. BRACCESI, *Giulia, la figlia di Augusto*, Roma Bari-Laterza 2012, *passim*.

⁵⁶ In riferimento allo spaccato temporale repubblicano/imperiale, si legga G. VAN NIEKERK, *Stereotyping Women in Ancient Roman and African Societies: A Dissimilarity in Culture*, in *RIDA*. 3^a serie 47, 2000, 366 ss., in particolare nt. 3 ss. per la bibliografia di riferimento fino al ventesimo secolo.

⁵⁷ Sul testamento in diritto romano la bibliografia è vasta; si vedano tra gli altri P. Voci, *Diritto ereditario romano*, 2, *Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria*, Milano-Giuffrè 1963²; M. AMELLOTTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, 1, *Le forme classiche di testamento*, Firenze-Le Monnier 1966; IDEM, *Documenti testamentari romani* (a cura di V. Giuffrè), Milano-Giuffrè 1974; A.D. MANFREDINI, *La volontà oltre la morte. Profili di diritto ereditario romano*, Torino- Giappichelli 1991; C. PAULUS, *Die Idee der postmortalen Persönlichkeit im römischen Testamentsrecht. Zur gesellschaftlichen und rechtlichen Bedeutung einzelner Testamentsklauseln*, Berlin-Duncker & Humblot 1992; G. SCHERILLO, *Corso di diritto romano, Il testamento* (a cura di F. Gnoli), Milano-Giuffrè 1999²; riassuntivamente, cfr. M. AMELLOTTI, sv. *Testamento (diritto romano)*, in *ED*. 44, Milano-Giuffrè 1992, 459.

nostra e quali coordinate abbiamo seguito per orientarci in una materia tanto vasta.

Sembra che anticamente non fosse riconosciuto alle donne (salvo che ad alcune eccezioni, per esempio le Vestali⁵⁸) il diritto di poter testare, probabilmente per impedire che venissero eluse le aspettative successorie degli agnati, o solo perché, in omaggio alla mancata partecipazione all'esercito e quindi ai *comitia*, non si poteva testare, difettandone lo strumento, correlando ad una simile "incapacità"⁵⁹ l'assenza di una vita economica e, di conseguenza, giuridica.

In età repubblicana, comunque, l'ostacolo fu superato provocando l'estinzione del *ius adgnationis* mediante *coemptio*⁶⁰ (in una speciale applicazione fiduciaria, denominata *testamenti faciendi gratia*, Gai 1.115; Cic., *Top.* 4.18). Gaio sottolinea l'autonomia patrimoniale femminile (1.190... *ipsae sibi negotia tractant, et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponi auctoritatem suam...*) e da ciò ne derivava la capacità della donna di disporre per testamento dei suoi beni⁶¹. Esse amministravano da sé i loro affari ed il tutore, al giogo del quale venivano necessariamente sottoposte, si limitava a prestare il suo assenso a taluni soltanto degli atti posti in essere dalla donna, e tra questi rientrava il testamento. Così le fonti attestano che una donna sotto tutela poteva fare testamento con l'assenso del tutore, in caso contrario il testamento non avrebbe avuto efficacia⁶².

Gai 2.118: *Obseruandum praeterea est, ut si mulier, quae in tutela est, faciat testamentum, tutore auctore facere debeat: alioquin inutiliter iure civili testabitur.*

Sentiamo il bisogno di avvertire che, ancor prima, di ogni riflessione, occorre sgombrare il campo da possibili equivoci, che potrebbero scaturire dalla scelta

⁵⁸ O. SACCHI, *Il privilegio dell'esenzione dalla tutela per le vestali* (Gai. 1.145). *Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale*, in RIDA. 50, 2003, 317 ss., con ampia bibliografia.

⁵⁹ Ricordiamo che *incapax* è terminologia del basso latino, mentre nelle fonti ricorre *capere* (ad esempio, Gai 2.111; 275; 285) o *capacitas* (D. 31.55.1).

⁶⁰ Adriano indusse il senato ad emanare un senatoconsulto con il quale fu stabilito che anche le donne che non si fossero sottoposte a simile *coemptio*, potessero testare con l'*auctoritas* del tutore. Gai 2.112. A differenza delle ingenue, le liberte potevano fare testamento *tutore auctore*, senza preventivamente ricorrere alla *capitis deminutio*. Gai 3.43.

⁶¹ D. 31.34 (Mod. 10 *resp.*); D. 31.87 (Paul 14 *resp.*); D. 31.88 (Scaev. 3 *resp.*); D. 33.1.19 (Scaev. 17 *dig.*).

⁶² Ad esempio, si leggano le riflessioni di A. MASI, *Il negozio utile o inutile in diritto romano*, in RISG. 10, 1959-1962, 45.

di porre programmaticamente sotto osservazione i testamenti 'femminili'. Ovviamente, è opportuno ricordare che sotto il profilo giuridico non è pensabile una categoria di testamento specificato (per requisiti e finalità) nel genere, 'al femminile', distinto da quello che redigono i maschi, nel senso che il fatto che a testare sia una donna – come è del resto assodato in dottrina – non influisce in nulla sulla forma, sulla struttura e sul contenuto del negozio né, tantomeno, offre il destro ad uno schema negoziale diversificato, graduato sulla specificazione sessuale dell'autore del medesimo. In altre parole, la previsione normativa che regola la materia non prende in considerazione due fattispecie testamentarie, una dettata dall'uomo ed uno dalla donna⁶³, né il dato fattuale potrebbe ingenerare la traccia di tale dicotomia⁶⁴. Ciò non esclude la possibilità che dal punto di vista della storia economica, sociale, religiosa, della mentalità e così via possa sembrare opportuno inserire un *distinguo* nella documentazione in base al sesso dell'autore del testamento. E non mancano studi in tal senso, particolarmente nel periodo del basso medioevo⁶⁵.

Comunque, volendo riportare una breve campionatura dei comportamenti femminili circa i lasciti testamentari, possiamo ricordare la singolare *apographe* di beni ereditari, indirizzata dagli eredi di Sabinia Apollonarion⁶⁶ (P.S.I. XIII, 1953,

⁶³ Si legga, infatti, C. 6.23.26: Imperator Justinianus. *In testamentis sine scriptis faciendis omnem formalem observationem penitus amputamus, ut, postquam septem testes convenerint, satis sit voluntatem testatoris vel testatricis simul omnibus manifestari significantis, ad quos substantiam suam pervenire vellet vel quibus legata vel fideicommissa vel libertates disponderet, etiamsi non ante huiusmodi dispositionem praedixerit testator vel testatrix illa formalia verba: ideo eosdem testes convenisse, quod sine scriptis suam voluntatem vel testamentum componere censuit.* Iust. A. Menae PP. A 528 S. D. IIII Id. Dec. Constantinopoli Dn. Iustiniano A. PP. II Cons. Si noti che per ben due volte vengono nominati i testatori di genere maschile e femminile.

⁶⁴ È possibile registrare uno scarto fra i testamenti maschili e quelli femminili, a tal proposito, V. NOVEMBRI, *'Donne di denari'. Testamenti e lasciti femminili nel mondo tardo antico, in Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo, Atti del Convegno internazionale, Verona, 23-25 ottobre 2008* (a cura di M.C. Rossi), Caselle di Sommacampagna-Cierre, 2010, 71 ss., in particolare nt. 8 ss., con bibliografia.

⁶⁵ Si confrontino le riflessioni, almeno per il periodo veneziano, in L. GUZZETTI, *Venezianische Vermächtnisse. Die soziale und wirtschaftliche Situation von Frauen im Spiegel spätmittelalterlicher Testamente*, Stuttgart Weimar-Metzler 1998; E. BRANDOLISIO, *Testamenti di donne a Venezia nell'anno della peste nera 1348*, in *Annali del Dipartimento di Studi Storici dell'Università Ca' Foscari di Venezia*, 2004, 39 ss. (i testi di 41 atti sono ora disponibili anche in internet (<http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a-id=127622>)).

⁶⁶ A. SEGRÉ, *Tre papiri giuridici inediti*, in *Studi in onore di P. Bonfante*, 3, Milano-Giuffrè 1930, 430 ss.; M. AMELOTTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale, Le forme classiche di testamento*, Firenze-Le Monnier 1966, 117, 162; IDEM, *Ἀπογραφή di beni ereditari contenente copia del testamento (Testamento di Sabinia Apollonarion)*, in *Scritti Giuridici* (a cura di L. Migliardi Zingale), Torino-Giappichelli 1996, 45 ss.; L. MIGLIARDI ZINGALE, *I testamenti romani nei pa-*

1325, l.11) alla *bibliotheke enkteseon* di *Herakleopolis*, che contiene, in allegato, la copia del verbale di apertura del titolo in base al quale sono stati acquistati i beni. Rappresenta un atto particolare che sembra partecipare di due nature, in quanto possiede la veste giuridica di un *testamentum per aes et libram*, confezionato in età degli Antonini, da una testatrice cittadina romana, la quale non solo, secondo i dettami del diritto romano, nomina eredi i figli per quota, ma, volendo utilizzare una moderna terminologia, procede ad un atto divisionale, per cui ripartisce tra di loro i singoli beni, ed in questa operazione si tradisce l'anima grecoegizia, che si concretizza sostanzialmente in distribuzioni *post mortem* dei vari cespiti. Un documento, che non poteva non sollecitare curiosità.

Anche Aurelia Serenilla⁶⁷ redige testamento, in greco⁶⁸, probabilmente intorno alla metà del III secolo (P. Princ. 2.38), con l'assistenza del tutore e del curatore: non si fa mancar nulla. La particolarità di questo strano documento sta nella circostanza che la diseredazione non si configura, come nella maggior parte dei casi, come una semplice clausola di stile, della cui utilità si giova la stessa istituzione di erede, ma ha un fine preciso, ossia escludere i propri figli, in favore della madre⁶⁹.

Visti gli esempi, è legittimo chiedersi perché si registra uno scarto fra testamenti maschili e quelli femminili? Le ragioni potrebbero essere molteplici, dalla condanna della femminilità alla riluttanza od opposizione di tutori, dal riconoscimento di un ruolo passivo delle donne nell'amministrazione economica alla carenza di patrimoni al femminile. Quest'ultima possibilità recherebbe un fondo di verità, almeno in parte, dato che ci sono testimonianze di casi celebri nella tarda antichità, nei quali si ravvisano ingenti patrimoni legati a nobili donne⁷⁰, le cui nozze si rensero indispensabili al fine della non dispersione del

piri e nelle tavolette d'Egitto, Torino-Giappichelli 1988, 36 ss. Ancora J. STERN, *The testamentary phenomenon in ancient Rome*, in *Historia* 49, 2000, 413 ss.

⁶⁷ B. ROCHETTE, *La langue des testaments dans l'Égypte du IIIe s. ap. J.-C.*, in *RIDA*. 47, 2000, 454, nt. 21, con bibliografia.

⁶⁸ Secondo parte della dottrina, O. MONTEVECCHI, *La documentazione papiracea del III secolo d.C. Aspetti e problemi*, in *Aegyptus* 73, 1993, 57 ss.; ora in O. MONTEVECCHI, *Scripta selecta* (a cura di S. Daris), Milano-Vita e Pensiero 1998, 365 (da dove si cita), potrebbe essere una copia, tradotta in greco, allegata al verbale di pubblicazione, databile, dunque, il documento prima del 235. In generale sull'impiego di altre lingue nelle procedure giuridiche, A. WACKE, *Gallisch, Punisch, Syrisch oder Griechisch statt Latein?*, in *ZSS*. 110, 1993, 14 ss.

⁶⁹ M. AMELOTTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, 1, *Le forme classiche di testamento*, Firenze-Le Monnier 1966, 59. Inoltre, D.P. KEHOE, *Investment, Profit, and Tenancy. The Jurists and the Roman Agrarian Economy*, University of Michigan Press 1997, 129.

⁷⁰ Si pensi a Domizia Lucilla maggiore e nonna materna di Marco Aurelio.

patrimonio di cui erano titolari. Subito il pensiero corre a Melania la giovane⁷¹, appartenente ad una famiglia senatoria, la quale dovette subire il matrimonio⁷²

⁷¹ D. VERA, *Essere "schiavi della terra" nella tarda antichità: i documenti, le leggi, i modelli*, (testo della lezione tenuta il 28/10/2008 a Napoli presso l'Associazione di Studi Tardoantichi, disponibile al sito <http://www.studitardoantichi.org/einfo2/schede/Lezione-Vera.pdf>), 2. Tre lettere dell'epistolario di S. Agostino rendono noti alcuni aspetti della vita di Melania, che altrimenti sarebbero passati sotto silenzio (Lettera 124, scritta nella primavera del 410-411, Lettera 125 e Lettera 126, datate nella primavera del 411; *"Opere di Sant'Agostino. Le Lettere"*, traduz. e note di L. Carrozzini, 2, Città Nuova-Roma 1971). Melania, nata nel 383, e suo marito Piniano erano due nobilissimi, o meglio, perché cugini, discendevano da una stessa famiglia nobilissima di Roma, quella dei *Valerii Maximi*, lei, *Severi* lui (uno dei tre consoli del 509 a.C, primo della repubblica, era stato Valerio Publicola). Contavano circa un millennio di nobiltà. Negli ultimi due secoli la massima carica di Roma, la *praefectura Urbi*, era stata appannaggio di famiglia. Avevano terre, palazzi, ville disseminate in tutto l'Impero, erano ricchi entrambi, lui forse più di lei. E lei possedeva palazzi in Roma, latifondi con ville nel Lazio, undici latifondi in Campania, latifondi in Sicilia, con villa principesca presso Messina con 62 stanze attorno a una grande piscina, latifondi nella *provincia proconsularis* (Tunisia), in Numidia, in Mauritania, latifondi in Spagna nei pressi di Tarragona, in Aquitania (Gallia), in Britannia, in altre regioni non specificate. Avevano, marito e moglie, una rendita annua di 120.000 aurei, mentre il grande Simmaco arrivava a stento a 60.000 aurei. Insomma i *Valerii* di Roma avevano solo un'altra famiglia degna di rivaleggiare nell'Impero, quella degli *Anicii*. Ebbene questi due giovani, nobilissimi, ricchissimi, potentissimi, avevano preso una strana decisione, rinunciare a tutto – ricchezza, agi, potenza – e ritirarsi a vita religiosa in stretta osservanza monastica. Sposatisi giovanissimi, lei a 14, lui a 17 anni, Melania avrebbe messo in pratica ben presto il progetto di vita monastica, ma Piniano voleva almeno un erede cui trasmettere la proprietà. V.A. SIRAGO, *Incontro di Agostino con Melania e Piniano*, in *Atti del Congresso Internazionale, L'umanesimo di Sant'Agostino, Bari, 28-30 ottobre 1986* (a cura di M. Fabris), Bari-Levante 1988, 629 ss., in particolare nt. 7, 8 e 9, con bibliografia. T. SPIDLIK, *Melania, La benefattrice*, Roma-Jaca Book 1996, 13 ss.; D. TROUT, *Paulinus of Nola, Life, Letters and Poems*, University of California Press-Berkeley 1999, 38 nt. 13; 183 nt. 41; M. CASIRANI, *Il centro religioso; Tra mito e storia: Melania e Piniano*, in *Antiquarium della villa tardoantica di Palazzo Pignano, Dal degrado della villa tardoantica al villaggio altomedievale; Il mostro del Lago Gerundo*, in *Antiquarium della villa tardoantica di Palazzo Pignano*, (a cura di L. Passi Pitcher), testi di C. CASIRANI, C. CATTANEO, A. MASPERO, M. ROTTOLI, L. PASSI PITCHER, Ministero per i Beni e le Attività culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, Milano-2002, 7; 11-12; K. COOPER, *The Household and the Desert: Monastic and Biological Communities in the Lives of Melania the Younger*, in *Household Women and Christianities in Late Antiquity and the Middle Ages* (a cura di A. Mulder-Bakker, J. Wogan-Browne), Brepols-Turnhout 2005, 11 ss.; A. PAGLIARA, *Contributo alla storia di Sicilia nel V sec. d. C.*, Macerata-Edizioni Università di Macerata 2009, 17 ss.; C. SORACI, *La "ragguardevole proprietà" di Melania e Piniano: nuove ricerche*, in *La villa restaurata e i nuovi studi sull'edilizia residenziale tardoantica. Convegno internazionale, Piazza Armerina, 7-10 novembre 2012*, in corso di stampa; K. SESSA, *The Formation of Papal Authority in Late Antique Italy, Roman Bishops and the Domestic Sphere*, New York Cambridge-Cambridge University Press 2012, 5 ss., in particolare ricca e nutrita bibliografia sulle donne che si dedicarono all'ascesi, nonché puntuali indicazioni economiche.

⁷² Circa il matrimonio e la corporeità nel pensiero cristiano antico esiste una letteratura va-

con il cugino Valerio Piniano, procreare discendenti⁷³, come condizione necessaria prima di dedicarsi alla vita ascetica⁷⁴ e diventare protagonista di una carità disinibita⁷⁵. Pensiamo alle matrone romane del circolo geronimiano dell'A-

stissima che qui può essere indicata parzialmente, P. R. LAMONT BROWN, *The Body and Society. Men, women and Sexual Renunciation in Early Christianity*, New York-Columbia University Press 1988, traduzione italiana, *Il corpo e la società, Uomini, donne e continenza nel primo cristianesimo* (a cura di I. Legati), Torino-Einaudi 1992; Av.Vv., *La coppia nei Padri* (a cura di G. Sfamini Gasparro, C. Magazzù, C. Aloe Spada), Milano-Paoline Editoriale Libri 1991; Av.Vv., *La donna nel pensiero cristiano antico* (a cura di U. Mattioli), Genova-Marietti 1983, 17-50; G. ARMAS, *Hacia una ética cristiana del hogar*, in *Augustinus* 3, 1958, 83 ss.; A. ROUSSELLE, *Porneia. De la maîtrise du corps a la privation sensorielle: Ile-IVe siècles de l'ère chrétienne*, Paris-PUF 1983; traduzione italiana, *Sesso e società alle origini dell'età cristiana* (a cura di M.J. Strazzulla) Roma Bari-Laterza 1995; P. NARDI, *L'eros nei Padri della Chiesa, Storia delle idee, rilievi antropologici*, Montesperoli-Aleph 2000; Av.Vv., *La tradizione dell'enkráteia. Atti del colloquio internazionale Milano 20-23 Aprile 1982* (a cura di U. Bianchi), Roma-Edizioni dell'Ateneo, 1988.

⁷³ La prima figlia della coppia venne consacrata alla verginità. Un'altra storia simile è quella, meno nota, di Leta e Tessonzio. Sul punto, R. ALCIATI, *La genesi del campo ascetico-monastico nella Vita Melaniae*, in P. BOURDIEU, *Il campo religioso, Con due esercizi* (a cura di R. Alciati, E. R. Urciuoli), Torino-Accademia University Press 2012, 183 ss., in particolare 188 s.

⁷⁴ Ricordiamo, a proposito del monachesimo, M. CARPINELLO, *Il monachesimo femminile*, Milano-Mondadori 2002, *passim*.

⁷⁵ A. GIARDINA, *Carità eversiva: le donazioni di Melania la Giovane e gli equilibri della società tardoromana*, in *Hestiasis. Studi di tarda antichità offerti a Salvatore Calderone 2, Studi tar-doantichi*, Messina-Sicania 1986, 77 ss.; IDEM, *Le donazioni di Melania la giovane e gli equilibri della società tardoromana*, in *Studi Storici*, 29.1 (Jan.-Mar.), 1988, 127 ss., in particolare 132.; V. NOVEMBRI, *'Donne di denari'. Testamenti e lasciti femminili nel mondo tardo antico*, in *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo, Atti del Convegno internazionale, Verona, 23-25 ottobre 2008* (a cura di M.C. Rossi), Caselle di Sommacampagna-Cierre edizioni 2010, 72, con bibliografia e fonti. Inoltre alla fine del quarto secolo e agli inizi del quinto si diffuse un grande fervore di spogliarsi dei propri beni e darli ai poveri, soprattutto a Roma. Nello sfondo, sempre a Roma, si staglia una polemica contro le ricchezze e i ricchi. Invero si incrociano e si intersecano diverse tendenze dottrinali e pratiche. Sembra difficile presentare le varie posizioni allo stato puro. La condanna assoluta delle ricchezze sembra riconnettersi con il movimento pelagiano. L'eco di questo dibattito si vede anche nella lettera che un certo Ilario scrive ad Agostino tra il 414 e il 415, nella quale dice che "alcuni cristiani di Siracusa asseriscono... che un ricco, il quale rimanga in possesso di tutte le sue ricchezze, non può entrare nel regno di Dio se non vende tutti i suoi beni, e non gli può giovare a nulla, se per caso avrà osservato i comandamenti, facendo uso delle stesse ricchezze" (Agostino, *Ep.* 156). Nel luglio del 415 questa stessa accusa, tra le altre, viene rivolta a Pelagio da due vescovi gallici Heros di Arles e Lazzaro di Aix, di fronte ad Eulogio di Cesarea, in Palestina (DTC 12,690-693). Infatti il concilio di Diospoli del dicembre del 415 condannò la proposizione riguardante la necessità assoluta della rinuncia ai beni. La dottrina più articolata su questo argomento viene esposta in una opera contemporanea, il *De divitiis*, forse composta a Roma (cfr. 19.4, *PLS* 1.1415). L'idea guida, fondata su Prov. 30.8, è che "la ricchezza consiste nel possedere più del necessario; la povertà, nel non avere quanto basta; la sufficienza... nel non possedere più del necessario" (5.1). Le ricchezze

ventino⁷⁶, titolari di ingenti fortune di cui decidere le sorti e, perché no, attraverso lasciti e disposizioni testamentarie. Se questo è vero, ci spieghiamo anche il motivo per il quale minore incidenza avevano i testamenti femminili rispetto a quelli maschili, nel senso che le donne ereditavano di meno e in misura ancora minore trasmettevano, visto che il testamento poteva rappresentare uno strumento privilegiato di trasmissione⁷⁷.

Per il periodo tardo imperiale le fonti epigrafiche sono aride di notizie e non ci sono giunti dati precisi⁷⁸.

non sono peccato, ma provengono dal peccato e conducono al peccato, per cui è praticamente impossibile al ricco essere perfetto cristiano. Anche la famosissima propositio che le ricchezze aiutano le *operae pietatis et misericordiae* (12.1, PLS 1.1400) viene contestata e ridicolizzata. L'anonimo autore afferma che: "Togli di mezzo il ricco e il povero non lo troverai più. Che nessuno possenga più di quel che è necessario ed allora tutti avranno il necessario. I pochi ricchi infatti sono la causa dei molti poveri" (12.2, PLS 1.1401). Oltre l'influsso dell'insegnamento ascetico di Girolamo, Pelagio e i suoi discepoli erano ben conosciuti a Roma negli ambienti dell'aristocrazia femminile romana. Ora i libri dell'ambiente pelagiano avevano sicuramente un ampio corso, almeno nell'ambiente romano, o tra persone romane ma viventi altrove. Agostino riconosce la loro diffusione: "gli scritti di quegli individui i quali per acutezza d'ingegno ed eloquenza si fanno leggere da tante persone" (*Ep.* 188.13). Nelle opere pelagiane ricorre frequentemente l'esortazione alla povertà, e quindi si crea quel retroterra spirituale e morale, per cui spogliarsi delle ricchezze costituisce un grande guadagno, per guadagnare le ricchezze del cielo. Sulla vita ascetica, ad esempio, B. CAVARRA, *Vita all'aperto. Ascetismo cristiano e rappresentazione dell'animalità*, in *Pianta, uomo, animale* (a cura di B. Cavarra, V. Rasini Passaggi), Milano-Mimesis 2012, 73 ss.

⁷⁶ A proposito dell'origine della vita ascetica in occidente, ricordiamo Girolamo, che nel 374 aveva composto la *Vita Pauli* e che durante il suo soggiorno romano (382-385) rivestì un ruolo di primo piano nel ben noto circolo di nobildonne sull'Aventino; PH. ROUSSEAU, *Ascetics, Authority and the Church in the Age of Jerome and Cassian*, Oxford-Oxford University Press, 1978, 81. Ricordiamo fra le nobildonne, Marcella, appartenente ad una delle famiglie romane più illustri, quella dei Marcelli, fu donna di vasta e raffinata cultura, fondatrice del "circolo" femminile, costituito da donne vedove o nubili, che condividevano con lei l'interesse per le Sacre Scritture. Ricordiamo che il circolo dell'Aventino non sopravvisse alla temperie che colpì Girolamo. Infatti, dopo la sua partenza da Roma il gruppo si sfaldò. L. GATTO, *Le grandi donne del Medioevo, Le personalità femminili più influenti dell'età di mezzo*, Roma-Newton Compton, 2009, *passim*; K. SESSA, *The Formation of Papal Authority in Late Antique Italy. Roman Bishops and the Domestic Sphere*, Cambridge New York-Cambridge University Press 2012, 59 ss., particolare 60 nt. 149.

⁷⁷ V. NOVEMBRI, 'Donne di denari' cit., 72, in particolare 84, nt. 11 con bibliografia.

⁷⁸ Fa' eccezione a questo stato di cose, il caso dell'Egitto che, grazie alla presenza di testimonianze ricche e continue, è stato oggetto, a partire già dai primi trent'anni del secolo scorso (O. MONTEVECCHI, *Ricerche di Sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano 1, I Testamenti*, in *Aegyptus* 15, 1935, 90 ss., in particolare 168 ss.), di uno studio sistematico. Circa i testamenti femminili, cfr. V. NOVEMBRI, 'Donne di denari' cit., 72 ss., con bibliografia.

Se mancano tradizioni diffuse ed il racconto delle fonti appare reticente, una migliore informazione ci è giunta circa le sorti di patrimoni femminili di alto rango, le cui disposizioni sono riportate dalle fonti letterarie. Ci riferiamo a due casi “celebri”, alle volontà di Elena, madre di Costantino (IV sec. d.C) ed a quelle di Faltonia Proba (V sec. d. C.).

Euseb. Pamph., *Vita Imp. Costant.* 3.46: *Quomodo octogenaria, testamento facto, e vita decessit. Iam vero cum satis longo vitae spatio decurso ad feliciorum sortem vocaretur, annum aetatis agens circiter octogesimum, in ipso mortis confinio posita, testamento facto, ultimam voluntatem declaravit, haeredem relinquens unicum filium, solum imperatorem ac dominum orbis terrarum, cum filiis nobilissimis Caesaribus nepotibus suis. Quorum singulis, bona quae per universum orbem possidebat, divisit. In hunc modum, testamento facto, diem ultimum clausit, praesente et adstante ipsi tali tantoque filio, et omni obsequiorum genere matrem fovente, manusque eius amplectente. Adeo ut nequaquam mori mulier beatissima, sed potius caducam hanc vitam cum immortalis vita commutare, recte sentientibus videretur. Anima igitur illius in incorruptibilem et angelicam substantiam reformata, ad Deum Servatorem suum assumpta est.*

155

Secondo la tradizione raccolta dallo storico⁷⁹ Eusebio di Cesarea, consigliere e biografo di Costantino, nonché vescovo ed autore di una *Vita di Costantino* della quale abbiamo riportato uno stralcio, alla sua morte, Elena, lasciò tutte le sue sostanze, sparse in ogni parte del mondo, a suo figlio ed ai suoi nipoti.

Faltonia Proba⁸⁰, nobile romana, discendente della famiglia degli *Anicii*, con-

⁷⁹ Sulla funzione anzidetta ci sono riserve, cfr. M. MIGLIETTA, *La conoscenza profetica del vero nella 'Oratio ad sanctorum coetum' di Costantino Magno*, in *Gli arconti di questo mondo. Gnosi: politica e diritto* (a cura di C. Bonvecchio, T. Tonchia), Trieste-Università di Trieste, 2000, 245 ss., in particolare 259 nt. 4, e bibliografia *ivi*.

⁸⁰ L. CRACCO RUGGINI, *Gli Anicii a Roma e in Provincia*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes*, in T. 100.1, 1988, 69 ss. Sulla personalità della nobildonna, Agostino di Ippona, *La preghiera, Epistola 130 a Proba*, Introduzione, traduzione e note a cura di A. Cacciari, Milano-Edizioni Paoline 1996, 24 ss.; R. LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi, Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari-Edipuglia 2004, 119 nt. 97; R. ARCURI, *Il "buono" e il "cattivo" uso delle ricchezze nell' Africa romana tardoantica: due modelli di euerghestà a confronto*, in *L'Africa Romana, Le ricchezze dell'Africa. Risorse, produzioni, scambi, Atti del XVII convegno di studio, Sevilla, 14-17 dicembre 2006* (a cura di J. Gonzalez, P. Ruggeri, C. Vismara, R. Zucca), Milano-Carocci 2008, 1058 nt. 34; F.E. CONSOLINO, *Tradizionalismo e trasgressione nella élite senatoria romana: ritratti di signore tra la fine del IV e l'inizio del VI secolo*, in *Le trasformazioni delle élites in età tardoantica, Atti del convegno internazionale di Perugia, 15-16*

fusa con la sua antenata poetessa⁸¹, nel 432 d.C., attribuì a chierici, poveri e monaci i proventi, da distribuire annualmente, di una sua proprietà in Asia Minore⁸². L'atteggiamento assunto da Faltonia e, probabilmente, da altre "cristiane"⁸³ – letto in combinato disposto con gli adeguamenti legislativi della materia successoria ed i mutamenti economici che investirono la compagine sociale del tardo antico – non tardarono ad incidere profondamente l'assetto istituzionale, raccogliendo anche l'opposizione senatoria. Tant'è che, a partire dal IV secolo, si rincorrono interventi imperiali tesi a porre freni, a ridurre e/o disciplinare liberalità femminili, dirette ed indirette, a vantaggio dell'organizzazione clericale, siano stati essi poveri⁸⁴, monaci o chierici⁸⁵. Sicuramente la Chiesa divenne un grande catalizzatore di interessi predatori ed un collettore di eredità, grazie a lasciti di donatori, più spesso al femminile, i quali, in vita o mediante testamenti, rimpinguavano le casse di monasteri o di sedi episcopali⁸⁶,

marzo 2004 (a cura di R. Rizzi Testa), Roma-L'Erma Di Bretschneider 2006, 110 nt. 225, con discussione circa l'individuazione dell'identità della nobildonna.

⁸¹ Sulla poetessa, ad esempio, A. FASSINA, *Alterazioni semantiche ed espedienti compositivi nel Cento Probae*, in *Incontri triestini di filologia classica* 5, 2005-2006, 261 ss., in particolare nt. 1 e 2.

⁸² J. J. HILLNER, *Families, Patronage and the Titular Churches of Rome, c. 300 - c. 600*, in *Religion, Dynasty, and Patronage in Early Christian Rome, 300-900* (a cura di K. Cooper, J. Hillner), Cambridge-Cambridge University Press 2007, 243 nt. 72; *Acta Conciliorum Oecumenicorum* 1.2, Berlin-edizione E. Schwartz 1914, 90, 2-5.

⁸³ Pensiamo all'erudito circolo delle dame dell'Aventino, le quali trovavano accoglienza nella casa della nobile Marcella, adibita a centro di asceti domestica e a cenacolo di esegesi delle scritture, prima del frettoloso trasferimento in oriente (385 d.C.), a séguito dell'accusa di plagio e raggio ai danni di vedove e giovani donne. Girolamo, *Ep.* 45; in letteratura J.N.D. KELLY, *Jerome. His Life, Writings, and Controversies*, London-Duckworth Publishers, 1975, 111 ss.

⁸⁴ Sono numerose le testimonianze, per Roma nel IV secolo, della carità individuale più che di quella collettiva e comunitaria; ed esse riguardano soprattutto le donne delle grandi famiglie romane. Diversi autori pagani menzionano le donne cristiane dedite a sostenere sia la comunità che i bisognosi. Ammiano Marcellino constatò la generosità delle *oblaciones matronarum* romane (27.3.14); come pure Zosimo riconosce che *Laeta* aveva dilapidato generosamente le sue ricchezze (Zosimo, *Hist. Nova* 5.39). Già Luciano di Samosata, nel *de morte Peregrini*, anche se solo per caricatura, metteva in risalto la grande solidarietà tra i cristiani: "Il loro primo legislatore li ha persuasi di essere fra di loro tutti fratelli" (cap. 13). Su Peregrino, I. RAMELLI, *Tracce di montanismo nel peregrino di Luciano?*, in *Aevum* 79.1 (Gennaio-Aprile 2005), 79 ss., con bibliografia. In precedenza, F. RUGGIERO, *La follia dei cristiani, La reazione pagana al cristianesimo nei secoli I-V*, Roma-Città Nuova, 2002, 105 ss.

⁸⁵ R. MARTINI, *Su alcuni aspetti della testamenti factio passiva dei clerici*, in *Atti del IX Convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana, Spello-Perugia-Città di Castello, 2-5 ottobre 1989* (a cura di G. Grifò, S. Giglio), Napoli-ESI 1993, 325 ss.

⁸⁶ Non senza dare adito a illeciti finanziari e truffe da parte di banchieri della Chiesa, spregiudicati e disonesti. Si veda il caso di Callisto, schiavo cristiano, cui furono affidate somme che

privando il fisco di un grasso bottino, qualora costoro fossero deceduti *celibes* e/o *orbi*. Altro punto merita riflessione, nel corso del IV secolo, con il diffondersi del cristianesimo e dell'ideale ascetico della castità nelle classi sociali alte⁸⁷, si affermò un nuovo ruolo e modello femminile della "donna sola", quello della *virgo*⁸⁸ e della *vidua*⁸⁹, archetipo estremo⁹⁰, in quanto spezzando radicalmente i legami familiari conduceva a pesanti preoccupazioni economiche e sociali⁹¹.

miracolosamente ... sparirono, il quale fuggì ma fu catturato e relegato in Sardegna. Una volta affrancato fu chiamato da papa Zefirino ad amministrare beni ecclesiastici ed a svolgere tutte le attività collegate, diventando papa lui stesso alla morte di Zefirino. Cfr. Ippolito *Philosophoumena* 9.2, il quale aveva remore nei suoi confronti dato che furono rivali per l'elezione al soglio di Pietro.

⁸⁷ Si leggano le opinioni di B. CAVARRA, L.R. ANGELETTI, *La tradizione dietetica classica ed il modello alimentare cristiano nella Tarda Antichità e nell'Alto Medioevo*, in *Aspetti della terapia nel Corpus Hippocraticum*, Atti del XI Colloquio international hippocratique, Scuola Normale Superiore di Pisa, 25-29 settembre 1996 (a cura di I. Garofalo, A. Lami, D. Manetti, A. Roselli), Firenze-Olschki Ed. 1999, 467 ss., i quali sostengono che il monachesimo cristiano, occidentale ed orientale, aveva articolato una serie di norme severe alle quali l'asceta, ma anche il laico, si doveva attenere. Fra queste, l'uso sorvegliato della sessualità, favorito da un regime di vita qualitativamente appropriato. Da alcune fonti di epoca patristica, analizzate nello scritto, alle quali si rinvia emerge come la selezione alimentare adottata in alcuni centri monastici rispondesse a principi tratti dalle dottrine mediche tradizionali. Circa l'apprezzamento delle forme celiatarie della vita, G. BARONE ADESI, *Monachesimo ortodosso d'oriente e il diritto romano nel tardo antico*, Milano-Giuffrè 1990, 26 ss.

⁸⁸ Ad esempio, S. CONTI, *Tra integrazione ed emarginazione: le ultime Vestalii*, in *Studia historica, Historia Antigua* 21, 2003, 209 ss.

⁸⁹ La religione cristiana attribuì alle vedove privilegi di rango che sfociarono in uno *status* che si consolidava sempre più in maniera rigorosa, mentre – al contempo – a séguito dei mutamenti economico sociali dell'età tardo imperiale si imposero problemi afferenti alla gestione dei patrimoni che richiesero interventi legislativi. Esempio ne era la tutela giuridica (CTh. 9.25.1) offerta dalla disciplina di Costanzo II, prima, e di Gioviano, poi, alle vedove, vergini e monache, vittime di violenza o rapimento a scopo matrimoniale. In letteratura, L. DESANTI, *Sul matrimonio di donne consacrate a Dio nel diritto romano cristiano*, in *SDHI*. 53, 1987, 270 ss.

⁹⁰ B. SITEK, *Raptors virginum vel viduarum vel diaconissarum. Studio sul rapimento delle donne votate a Dio nelle costituzioni degli imperatori romani*, in *Diritto@Storia* 5, 2006, Tradizione romana.

⁹¹ In questo modo il fine procreativo veniva castrato, ingenti patrimoni finivano per soddisfare esigenze non più familiari ma collettive ed il ruolo femminile nella compagine sociale assumeva un che di eversivo. A tal proposito C. LEPELLEY, *Mélanie la Jeune, entre Rome, la Sicile et l'Afrique: les effets socialement pernicious d'une forme extrême de l'ascétisme*, Atti del IX congresso internazionale di studi sulla Sicilia antica, Palermo, 9-13 aprile 1997, in *Kokalos* 43-44, I.1, Roma-Giorgio Bretschneider Editore 2000, 15 ss. In questa direzione si inserisce l'intervento di Costantino del 320 (CTh. 8.16.1), attraverso il quale egli, comprendendo la pericolosità della situazione, revocò le limitazioni imposte dalla legislazione augustea contro i *celibes* e gli *orbi*, spezzando una lancia non solo a favore dei membri del clero, ma anche cercando di soddisfare

3. *Nell'officina dell'interprete.* – Il papa e tutto il clero romano vengono limitati nel loro tentativo di inglobare i beni delle donne e dei minori da un decreto di Valentiniano I, di Valente e di Graziano, datato 30 luglio 370⁹², indirizzato a Damaso, *matronarum auriscalpius*⁹³ (*Collectio Avellana* 1.10.4 -5), con il compito di diffonderne il messaggio con grande pubblicità, da declamare nelle chiese di Roma, appunto, come emerge dalla *subscriptio*.

CTh. 16.2.20: Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Damasum episcopum urbis Romae. *Ecclesiastici aut ex ecclesiasticis vel qui continentium se volunt nomine nuncupari, viduarum ac pupillarum domos non adeant, sed publicis exterminentur iudiciis, si posthac eos adfines earum vel propinqui putaverint deferendos. Censemus etiam, ut memorati nihil de eius mulieris, cui se privatim sub praetextu religionis adiunxerint, liberalitate quacumque vel extremo iudicio possint adipisci et omne in tantum inefficax sit, quod alicui horum ab his fuerit derelictum, ut nec per subiectam personam valeant aliquid vel donatione vel testamento percipere. Quin etiam, si forte post admonitionem legis nostrae aliquid isdem eae feminae vel donatione vel extremo iudicio putaverint relinquendum, id fiscus usurpet. Ceterum si earum quid voluntate percipiunt, ad quarum successionem vel bona iure civili vel edicti beneficiis*

le aspirazioni ascetiche delle nobildonne bizantine (M. CARPINETO, *Libere donne di Dio, Figure femminili nei primi secoli cristiani*, Milano-Mondadori 1997, *passim*). Dell'anno successivo è la statuizione che permetterà alla chiesa di essere erede, CTh. 16.2.4.(G. RINALDI, *Donne "autonome e innovative". Le donne cristiane viste dai pagani*, in *Donna, potere e profezia* (a cura di A.Valerio), Napoli-D'Auria 1995, 103 ss. in particolare nt. 26).

⁹² G. RINALDI, *Obiezioni al monachesimo da parte dei pagani in area mediterranea (secoli IV e V)*, in *Cristianesimo e specificità regionali nel Mediterraneo latino (sec. IV-VI)*, XXII Incontro di studiosi dell'antichità cristiana, Roma 6-8 maggio 1993, Roma-Istituto Patristico Augustinianum 1994, 31 ss., in particolare 45 ss., con bibliografia sul fenomeno del monachesimo. Circa la venalità dei monaci stessi, anche CTh. 12.1.63, promulgata da Valentiniano I e Valente, con la quale si intende impedire l'illegale devoluzione alle comunità ascetiche dei beni economici giuridicamente appartenenti ai monaci. Si legga, G. BARONE ADESI, *Monachesimo ortodosso* cit., 195 ss.; dove la legge è commentata nel quadro di un'analisi degli aspetti economici connessi al monachesimo primitivo. I provvedimenti erano già stati impartiti al *comes Orientis* pagano *Eutolmius Tatianus*; essi sono ora indirizzati al prefetto del pretorio criptopagano ed antimonastico *Domitius Modestus* sul quale cfr. G. RINALDI, *Obiezioni al monachesimo da parte dei pagani in area mediterranea (secoli IV e V)* cit., 36 nota 24; Amm. Marc., 27.3.14-15 denuncia la prassi dell'episcopato romano di arricchirsi con le offerte delle matrone. Hier., *Op.* 52.6 condanna quei chierici che assistono i vecchi ammalati per carpirne l'eredità.

⁹³ J. FONTAINE, *Un sobriquet perfide de Damase: matronarum auriscalpius*, in *Latomus* 201, 1988, 177 ss. (= *Hommages à Henri Le Bonniec. Res sacrae* a cura di D. Porte, J.-P. Néraudau, Bruxelles-Latomus 1988, 177).

adiuvantur, capiant ut propinqui. Lecta in ecclesiis Romae III kal. aug. Valentiniano et Valente III aa. cons. (370 iul. 30)⁹⁴

La legge⁹⁵, emanata, probabilmente, un paio di mesi prima, da Treviri dove Valentiniano risiedette tra la fine del 369 e l'inizio del 370 alla fine della campagna estiva contro gli Alamanni⁹⁶, riproduceva la volontà dell'imperatore che si indirizzava verso disposizioni di tal genere. Agli ecclesiastici, ai loro figli ed ai monaci⁹⁷, in una parola a chi voleva essere chiamato casto (prevedendone una nefasta opera di sapiente convincimento) era interdetta la possibilità di recarsi presso le abitazioni delle vedove, delle orfane o delle donne di minore età e dovevano essere passibili della pene dell'esilio da Roma, qualora i parenti di queste ultime li avessero sorpresi a violare codesta normativa, nonché, a migliore suggello, ogni disposizione operata nei confronti degli ecclesiastici, direttamente o per interposta persona, *inefficax sit*. Ovviamente si prevedeva, al fine di tentare almeno di arginare gli spostamenti di masse di ricchezza delle quali la chiesa si faceva padrona, una sanzione forte per i recalcitranti, la confisca di quanto fosse stato donato o lasciato (con conseguente arricchimento del fisco dell'impero), in frode alla legge, alle categorie di persone in precedenza individuate⁹⁸. La chiusa, in omaggio alla previsione di un legame naturale tra disponente e beneficiario, faceva salvi i lasciti in favore di monaci od ecclesiastici, che potevano succedere quali *propinqui*⁹⁹.

⁹⁴ I. J. DAVIDSON, *Pastoral Theology at the End of the Fourth Century: Ambrose and Jerome*, in *Studia Patristica* 33, 1997, 297 ss., in particolare 299; F. PERGAMI, *Legislazione tardoimperiale e politica ecclesiastica in tema di conservazione dei patrimoni familiari*, in *Studi in onore di Remo Martini* 3, A. Giuffrè Milano-2010, 87 ss., in particolare 89 ss., a proposito della nostra normativa, sulla quale, in generale, sono intervenuti, successivamente i legislatori, cercando di renderla più aderente alle necessità del tempo. J. EVANS GRUBBS, *Virgins and Widows, Show-girls and Whores. Late Roman Legislation on Women and Christianity*, in *Law, Society and Authority in Late Antiquity* (ed. R. Mathisen), Oxford-Oxford University Press 2001, 220 ss.

⁹⁵ A. BANFI, *Cauterium bonum est, Note a CTh. 16.2.20*, in *Annali dell'istituto italiano per gli studi storici* 18, 2001, 3 ss., in particolare 6 ss. a partire da nt. 19 per la bibliografia e le altre fonti.

⁹⁶ Amm. Marc., *Rer. Gest.* 27.10.16.

⁹⁷ Per il controllo delle comunità, si veda anche Ambr., *epist.* 18.14; CTh. 5.1.4; 4.4.2 (389 d.C.); CTh. 16.2.27-28 (390 d.C.).

⁹⁸ Si può sottolineare, come già fece il vescovo Ambrogio (*Epist.* 18.13), che, a proposito di una recente legge, poteva essere invocata una disparità di trattamento fra i *sacerdotes* pagani e gli ecclesiastici, in relazione alle parole di Simmaco (*Rel.* 3.3), il quale perorava la causa della restaurazione degli antichi culti e dell'effigie della Vittoria in Senato, rivolgendosi, nel 384, a Valentiniano II, Teodosio ed Arcadio. Cfr. A. BANFI, *Cauterium bonum est* cit., 3 nt. 1.

⁹⁹ Di due anni successivo, sempre dello stesso legislatore, destinato al governatore dell'E-

In altri termini, prendendosi le mosse da questa costituzione, sembra trapassare una politica legislativa di fondo obbediente piuttosto che a spinte di preoccupazione delle capacità personali, quanto, invece, economiche, dato che si potrebbe insistere soprattutto sulla circostanza che tale provvedimento normativo sarebbe stato motivato dalla necessità di intervenire sulla destinazione di grandi patrimoni, il cui trasferimento ad uomini di chiesa avrebbe potuto provocare trasformazioni significative nella struttura sociale, aprendo le porte all'ingerenza degli ecclesiastici nell'economia delle ricche famiglie¹⁰⁰ e del ceto senatorio (Geronzio, *Vita Melaniae* 19). In sintesi, allora, si informerebbe ad una motivazione insistente sulla nuova geografia patrimoniale della Chiesa¹⁰¹ e sulla finalità di grandi strutture patrimoniali, il cui trasferimento ad uomini di chiesa avrebbe potuto provocare trasformazioni significative nella struttura sociale.

Si ritornava, in poche parole, alla situazione precostantiniana, durante la quale questo era l'epilogo dei lasciti operati da chi non aveva contratto matrimonio e non aveva discendenti diretti. Dopo l'intervento di Costantino, datato 320, l'eredità al femminile continuò a fondarsi sul *ius liberorum*.

Il messaggio cristiano, sapientemente rimaneggiato al fine di cooptare adepti e sostenitori, veniva utilizzato per esercitare una pressione psicologica ai danni delle matrone, così come si legge nei toni suadenti ed insinuanti dell'epistola

160

piro, sarà un provvedimento estensivo anche ai vescovi ed alle vergini (CTh. 16.2.22, di cui in seguito) della medesima disciplina.

¹⁰⁰ In questi termini, la questione spostava il suo asse d'interesse, non più apprezzabili apparvero le scelte di vita di vergini e vedove, già abbastanza tutelate con l'esenzione del pagamento, *pro capite*, delle tasse (CTh. 13.10.4 e 6), quanto degne di tutela, da parte del potere imperiale, si proposero le istanze della classe ricca preoccupata delle giovani ereditiere, facile preda non solo di cacciatori di dote senza scrupoli ma anche di uomini di chiesa che le persuadevano a liberarsi delle "scomode ricchezze", donandole alla Chiesa ed ai poveri, per viveri, quali propri eredi ed a lasciare tutto in beneficenza, trattenendo solo lo stretto indispensabile. Ad esempio, Cipriano, *De opere elemosyne*, che invitava i fedeli a non temere le ire degli eredi e lasciare tutto ai bisognosi. Nella storia della chiesa, che si sovrappone ma non si esaurisce nella storia dell'occidente, sono molteplici i modi di declinare il nesso povertà/carità. Durante il lungo tramonto dell'impero romano la comunità dei credenti individua nell'elemosina, già punto di forza della tradizione ebraica, la forma caritativa per eccellenza. Il trattato di Cipriano *De opere et de elemosyna* getta le basi teologiche di una prassi che si consoliderà nei secoli successivi: non si tratta tanto di disquisire sulla liceità delle ricchezze, quanto sul modo di impiegarle.

¹⁰¹ In letteratura, su uno specifico risvolto del tema, M. SGARLATA, *Pro sua devotione. Le pulsioni autonomistiche dell'evergetismo monumentale cristiano nella Sicilia orientale tra V e VI secolo*, in *Studia humanitatis. Saggi in onore di Roberto Osculati* (a cura di A. Rotondo), Roma-Viella 2011, 136 nt. 4.

120 di Girolamo¹⁰², in risposta ad Edibia¹⁰³, che lo interrogava sulla circostanza della modalità del raggiungimento della perfezione da parte di una vedova.

Un rescritto di Valentiniano I, di due anni seguente alla costituzione sopra citata, contenuto in CTh. 16.2.22¹⁰⁴, destinato al governatore dell'Epìro, Paulino, praticò una estensione analogica ai vescovi ed alle *virgines*.

Ovviamente la disposizione del 370 poteva essere disattesa attraverso lo strumento, già conosciuto nella pratica testamentaria ed utilizzato in soccorso da testatori pagani allorquando i legati divennero pericolosi (si ricordi l'intervento legislativo sfociante nella *quarta Falcidia*) e si volevano aggirare i divieti imposti dalla legislazione caducaria augustea¹⁰⁵, del fedecommesso, mediante il quale gli eredi nominati avrebbero dovuto eseguire le preghiere del *de cuius* ed arricchire la Chiesa¹⁰⁶.

A partire dal 410, in oriente, tutte le coppie senza figli poterono godere della concessione del *ius liberorum*¹⁰⁷ (CTh. 8.16-17; 13.5.7 e 14.9), la mede-

¹⁰² Sul genere letterario, L. PERRONE, *Il genere delle "quaestiones et responsiones" nella letteratura cristiana antica fino ad Agostino*, in *"De diversis quaestionibus octoginta tribus"*, *"De diversis quaestionibus ad Simplicianum"* (Lectio Augustini, 12), Roma-Città Nuova Editrice 1996, 11 ss., in particolare 41 ss.

¹⁰³ G. RINALDI, *Discussione sulle relazioni di M. Simonetti, A. Pollastri e F. Cocchini*, in *Annali di Storia dell'Esegesi* 5, 1988, 97 ss., in particolare 98 nt. 6 e 7.

¹⁰⁴ Cth. 16.2.22 Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus aaa. ad Paulinum praesidem Epìri novae: *Forma praecedentis consulti etiam circa episcoporum virginumque personas et circa alias, quarum statuto praecedenti facta complexio est, valeat ac porrigatur*. Dat. kal. decemb. Trevis Modesto et Arinthaeso cons. (372 dec. 1).

¹⁰⁵ I vedovi privi di figli potevano ereditare solo un decimo del patrimonio del coniuge, per il solo fatto di essere sposati, *Tit. Ulp.* 15.1. In letteratura, ad esempio, C. C. FAYER, *La familia romana, Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia, matrimonio, Dote*, Parte Seconda, Roma-L'Erma di Bretschneider 2005, 581 nt. 996.

¹⁰⁶ Girolamo, *Ep.* 32.6,

¹⁰⁷ F. FATTI, *"FU CASTA SENZA SUPERBIA"*, *Ascesi e dinastia in Cappadocia nella Tarda Antichità*, in *Rivista di Storia del Cristianesimo* 8.2, 2011, 279 ss., in particolare 297 nt. 90; P. BIAVASCHI, *La trasformazione del ius liberorum in Occidente nel V-VI secolo d.C.: profili romanistici e legislazione visigotica*, Intervento presentato al IV Convegno Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi, Ravenna, 2012; Il *ius liberorum*, come registrato nel diritto classico, ossia come privilegio utile, in particolar modo, ai fini successori e per la liberazione dalla *tutela mulierum*, già in principio venne sottoposto a numerose limitazioni (basti pensare agli stessi Augusto e Livia ed alle incapacità della *lex Iulia et Papia*), nuovo vigore percepì dal dettato del *SC. Tertullianum*, in merito alla successione della madre, recuperata quale *cognata* del figlio. "Tuttavia, da un lato il progressivo attenuarsi della contrapposizione *agnatio-cognatio*, dall'altro il dilagare del sentimento cristiano circa la castità e vedovanza, oltre a una (malcelata e secolare) avversione da parte della classe dirigente, lo degradarono ad un'utilità per casi particolari, finché, nel 410 d.C., due costituzioni orientali e, nel 412 d.C., una occidentale, estesero il privilegio del *ius liberorum* a tutte le donne. Uno degli ultimi baluardi

sima disciplina – a partire dal 439 – doveva applicarsi anche in occidente, ben presto, però, cadde in desuetudine in quanto ne difettava il presupposto, poiché i coniugi dovevano procreare per poter ereditare, mentre proprio gli sposi privi di figli avevano bisogno di sostegno reciproco. In questa direzione si apprezzò una deviazione semantica, nel senso che i lemmi cominciarono a rappresentare il testamento reciproco di una coppia sterile¹⁰⁸.

È da ricordare il caso della gentildonna Paola, nata da nobiltà senatoria e corrispondente di Girolamo e lodata dallo Stridonense, che – prima di partire per la Terrasanta¹⁰⁹ – donò tutti i suoi beni¹¹⁰ ai poveri per trovare l'eredità nel regno dei cieli (Hieronymus, *Epitaphium Paolae* 108.6.5). In *Epitaphium Pao-*

offerti dal *ius liberorum* si sostanziò nella *lex decimaria*, cioè nel divieto di lasciare al coniuge più di un decimo dell'asse, se i due fossero stati privi di figli comuni, limite sopravvissuto anche alle riforme costantiniane del 320-321 d.C. (C.Th.5.1.1 e C.Th.8.16.1) che cancellavano le incapacità di *caelibes* e *orbi*, residuo di un'antica concezione produttivistica della *familia*. La Novella di Valentiniano 21.1 (del 446 d.C.), ripresa dal *Breviarium Alaricianum*, informa che l'imperatore decise di concedere il *ius commune liberorum* a tutti i coniugi. Un secolo e mezzo dopo, Isidoro di Siviglia cita l'istituto solamente come forma testamentaria scritta tra coniugi e come tale si ritrova nelle *formulae Visigothicae* (oltre che nelle *Formulae Andecavenses*, nelle *Marculfi formulae*, nelle *formulae Turonenses*), completando in Occidente la trasformazione, più che dell'istituto, della mentalità di cui era frutto. Si indaga, quindi, in qual modo l'istituto del *ius liberorum* fosse stato accolto nelle fonti visigotiche e se esso, oltre agli ideali cristiani, fosse anche rispondente alle esigenze gotiche: i dati in nostro possesso inducono a considerare come forte indizio a favore di quest'ultima ipotesi la permanenza del così trasformato *ius commune liberorum* dal V secolo fino a Medioevo inoltrato." P. BIVASCHI, *La trasformazione del ius liberorum in Occidente tra il IV e VI secolo d.C.: profili romanistici e legislazione visigotica*, in *Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi* (G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi a cura di), Santarcangelo di Romagna-Maggioli 2013, 75 ss.

¹⁰⁸ Sulle strategie successorie nella famiglia romana, ad esempio, R.P. SALLER, *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge-Cambridge University Press 1994, 167 ss.

¹⁰⁹ Il processo storico che porta alla formazione di una "Terra Santa" cristiana è stato messo in luce specialmente da P.W.L. WALKER, *Holy City, Holy Places? Christian Attitudes to Jerusalem and the Holy Land in the Fourth Century*, Oxford-Oxford University Press 1990; e R.L. WILKEN, *The Land Called Holy. Palestine in Christian History and Thought*, New Haven-Yale University Press, 1992. L. PERRONE, "Sacramentum Iudaeae" (*Gerolamo, Ep.46*): *Gerusalemme e la Terra Santa nel pensiero cristiano dei primi secoli. Continuità e trasformazioni*, in *Cristianesimo nella storia. Saggi in onore di Giuseppe Alberigo* (a cura di A. Melloni, D. Menozzi, G. Ruggieri, M. Toschi), Bologna-Il Mulino 1996, 445 ss. ancora, L. PERRONE, *All'ombra dei Luoghi Santi: il monachesimo di Palestina in epoca bizantina e l'esperienza di Gaza*, in *Il deserto di Gaza: Barsanufio, Giovanni e Doroteo, Atti dell'XI Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, sezione bizantina, Bose, 14-16 settembre 2003* (a cura di S. Chialà, L. Cremaschi), Magnano (BI)-Edizioni Qiqajon 2004, 23 ss., con particolare riguardo alla bibliografia.

¹¹⁰ Tutti quelli che non aveva già elargito in elemosina.

*lae*¹¹¹ 108.15.3, Girolamo ricorda che la figlia, *Iulia Eustochium*¹¹², ereditò dalla madre solo debiti.

L'emorragia patrimoniale che affliggeva la nobiltà senatoria romana, sull'onda cristiana dell'ascetismo e della rinuncia ai legami familiari, preoccupò anche Teodosio I che, nel 390, cercò di porvi freno con una serie di limiti e divieti nei confronti delle donne che istituivano eredi chierici e membri del clero¹¹³.

Leggiamo

CTh.16.2.27 pr. Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Tatiano praefecto praetorio: *Nulla nisi emensis sexaginta annis, cui votiva domi proles sit, secundum praeceptum apostoli ad diaconissarum consortium transferatur. Tum filiis suis, curatore, si id aetas poscit, petito, bona sua idoneis sedula religione gerenda committat, ipsa tantum praediorum suorum reditus consequatur, de quibus servandi abalienandi donandi distrahendi relinquendi vel quoad superest vel cum in fata concedit et libera ei voluntas est, integra sit potestas. Nihil de monilibus et superlectili, nihil de auro argento ceterisque clarae domus insignibus sub religionis defensione consumat, sed universa integra in liberos proximosve vel in quoscumque alios arbitrii sui existimatione transcribat ac si quando diem obierit, nullam ecclesiam, nullum clericum, nullum pauperem scribat heredes. Careat namque necesse est viribus, si quid contra vetitum circa personas specialiter comprehensas fuerit a moriente confectum. Immo si quid ab his morienti fuerit extortum, nec tacito fideicommisso aliquid clericis in fraudem venerabilis sanctionis callida arte aut probrosa cuiuspian coniventia deferatur; extorres sint ab omnibus quibus inhiaverant bonis. Et si quid forte per epistulam codicillum donationem testamentum, quolibet denique detegitur genere conscriptum erga eos, quos hac sanctione submovimus, id nec in iudicium devocetur, sed vel ex intestato is, qui sibi competere intellegit, statuti*

¹¹¹ Orazione funebre di Paola che Girolamo scrisse nel 404, in forma di lettera di consolazione per la figlia Eustochio, attraverso la quale scopriamo quanto il Santo ammirasse l'assoluta umiltà di lei, virtù che più di ogni altra la rese agli occhi di Girolamo un modello di vita da additare.

¹¹² Espertissima nelle lingue classiche, apprese anche l'ebraica, aiutò san Girolamo nella trascrizione di codici biblici e fu da lui sempre considerata come discepola prediletta (sull'educazione, V. NOVEMBRI, *L'educazione delle donne nel cristianesimo antico: fra modelli tradizionali e nuovi paradigmi*, in *Storia delle donne* 1, 2005, 187, in particolare 198 nt. 44 con bibliografia). Nel 384 si votò alla perpetua castità e Girolamo le indirizzò la lettera *De custodia virginitatis* (Ep. 22, in *Patrol. lat.*, 22, coll. 394-425) che è forse il capolavoro della letteratura ascetica cristiana.

¹¹³ Una eco del divieto di nominare eredi i chierici la rinveniamo in una lettera di Ambrogio (*Epist.* 73), datata 384, inviata a Valentiniano II.

huius definitione succedat, si quis se agnoscit filium, si quis probat propinquum, si quis denique vel casu vel iudicio, pro solido pro portione, heres legatarius fideicommissarius apertis deprehenditur codicillis, fruatur fortunae munere, conscientiae suae fructu et submotis his adque deiectis in hereditariis corporibus potestate utatur heredis. (390 iun. 21).

Il provvedimento normativo¹¹⁴, emanato il 21 giugno del 390, mentre l'imperatore era a Milano, indirizzato a Taziano, un pagano, prefetto del pretorio orientale, era diretto alla Chiesa orientale, dal momento che a quella occidentale era sconosciuto l'istituto, aveva un contenuto restrittivo nei confronti delle diaconesse¹¹⁵. Egli vietò che le donne venissero consacrate diaconesse¹¹⁶ prima del sessantesimo anno di età, di prendersi cura dei figli, ponendo al loro fianco un curatore fino all'età di venticinque anni ed intestando loro il patrimonio da amministrare attraverso preposti affidabili ed esperti. La donna consacrata avrebbe potuto disporre soltanto dei frutti civili dei propri possedimenti, essendosi spogliata di monili e quant'altro fosse rappresentativo di lusso e della propria casata, lasciando tutto il patrimonio, privo di qualsiasi lesione, ai figli ed ai parenti prossimi. Il divieto copriva anche la possibilità di nominare, in punto di morte, eredi la Chiesa, i chierici o i poveri. La sanzione approntata dalla normativa prevedeva la nullità della disposizione testamentaria e se si cercava di aggirare l'ostacolo, al fine di ottenere elargizioni sotto forma di fedecommissi, i destinatari delle liberalità dovevano essere spogliati di tutto quanto ricevuto, mentre i beni della diaconessa andavano direttamente agli eredi legittimi.

¹¹⁴ F. PERGAMI, *Legislazione tardoimperiale e politica ecclesiastica in tema di conservazione dei patrimoni familiari*, in *Studi in onore di Remo Martini* 3, Milano-Giuffrè, 2010, 93 ss.

¹¹⁵ A.J. ARJAVA, *Women and Law in Late Antiquity*, Oxford-Clarendon Press 1996, 157 ss., in particolar modo 160; J.E. GRUBBS, *Virgins and Widows, Show Girls and Whores* cit., 220 ss.; R.M. PARRINELLO, *Diaconesse a Bisanzio: una messa a punto della questione*, in *Diakonia, diaconiae, diaconato. Semantica e storia nei Padri della Chiesa, XXXVIII Incontro di studiosi dell'antichità cristiana, 7-9 maggio 2009*, Roma-*Institutum Patristicum Augustinianum* 2010, 653 ss.

¹¹⁶ Tali donne avevano, tra le altre, come occupazione quella della carità, confortavano i carcerati. Della piaga delle prigioni ne parla Libanio (*Orat.* 45). In materia, tra gli altri R. GRYSO, *Le ministère des femmes dans l'Eglise ancienne*, Gembloux-J. Duculot, 1972, traduzione italiana, *Il ministero della donna nella chiesa antica, Un problema attuale nelle sue radici storiche*, Roma-Città Nuova Editore, 1974; A.G. MARTIMORT, *Les diaconesses, Essai historique*, Roma-Edizioni Liturgiche, 1982; G. OTRANTO, *Note sul sacerdozio femminile nell'antichità in margine a una testimonianza di Gelasio I*, in *Vetera Christianorum* 19, 1982, 341 ss., con bibliografia; M.G. BIANCO, sv. *Diaconesse*, in *Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane* (a cura di A. Di Bernardino) 1, Torino-Marietti Editore 1983², 1384 ss.

Ma la scelta normativa adottata da Teodosio ebbe breve vita. Infatti il 23 agosto 390, appena due mesi dopo la promulgazione, si registra una inversione di tendenza.

CTh. 16.2.28 Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Tatiano praefecto praetorio. Legem, quae de diaconissis vel viduis nuper est promulgata, ne quis videlicet clericus neve sub ecclesiae nomine mancipia superlectilem praedam velut infirmi sexus dispoliator invaderet et remotis adfinibus ac propinquis ipse sub praetextu catholicae disciplinae se ageret viventis heredem, eatenus animadvertat esse revocatam, ut de omnium chartis, si iam nota est, auferatur neque quisquam aut litigator ea sibi utendum aut iudex noverit exequendum. Dat. X kal. septemb. Veronae Valentiniano a. IIII et Neoterio cons. (390 aug. 23)¹¹⁷.

L'imperatore, mentre soggiornava a Verona, revocò la legge che aveva vietato ai chierici, come predatori del sesso debole, di aggredire i beni delle diaconesse e delle vedove. La cancelleria imperiale, esprimendo la revoca delle disposizioni restrittive circa la capacità di ricevere per testamento da parte dei religiosi¹¹⁸, cercò di garantire l'integrità dei patrimoni familiari proteggendoli dalla dispersione in esecuzione di disposizioni testamentarie a favore di persone estranee al vincolo parentale. Analogo indirizzo normativo, si ritrova in CTh. 16.2.20 di matrice valentiniana, precedente di un ventennio alla "sensibilità" espressa da Teodosio.

Sull'onda di quanto indicato dalle fonti sopra citate e della tendenza di cui risultano espressione, si impone all'interprete un profilo di particolare interesse, che tradisce le reciproche influenze tra legislazione imperiale e cristianesimo¹¹⁹.

¹¹⁷ R. MARTINI, *Su alcuni aspetti della testamenti factio passiva dei clerici*, in *Atti del IX Convegno dell'Accademia Romanistica Costantiniana, Spello-Perugia-Città di Castello, 2-5 ottobre 1989*, Napoli-ESI 1993, 325 ss.; F. PERGAMI, *La testamenti factio passiva dei chierici nelle Novelle postteodosiane*, in *Atti del XVII Convegno dell'Accademia Romanistica Costantiniana, La persona, il suo diritto, la sua comunità nell'esperienza tardo antica, Perugia-Spello 16-18 giugno 2005*, Napoli-ESI 2010, 923 ss.

¹¹⁸ Si guardi anche il contenuto della Novella 5 di Marciano dell'anno 455, *lex generalis*, a proposito del processo circa la disposizione testamentaria di Ipazia, sul quale si leggano le riflessioni di F. PERGAMI, *Legislazione tardoimperiale e politica ecclesiastica in tema di conservazione dei patrimoni familiari*, in *Studi in onore di Remo Martini 3*, Milano-Giuffrè 2010, 93 ss., in particolare 95 ss.

¹¹⁹ F. AMARELLI, *Cristianesimo e istituzioni giuridiche romane: contaminazioni, influenze, recuperi*, in *BIDR.* 39, 1997 (2003), 445 ss.; E. DOVERE, *Ius Principale e Catholica Lex*, Napoli-Jovene 1992², 24 ss. e L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, Scienza giuridica, Codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma-L'Erma di Bretschneider 2007, 32 ss., con bibliografia recente sul tema. Suggestioni e ricerche in questo senso sono offerte da L. DE GIOVANNI, *Istitu-*

Non appare questa la sede per dilungarci su provvedimenti imperiali aventi simili contenuti, ma è bene richiamarne uno per tutti che – pur rivelando la sua natura di disciplina del caso concreto, in relazione alla controversia nata a proposito della clarissima Ipazia, la quale aveva disposto delle sue sostanze a favore del presbitero Anatolio¹²⁰, causa discussa presso il tribunale imperiale, che ne era stato investito al fine di dirimere il conflitto tra normative, generato dalla coesistenza di tre provvedimenti imperiali in tema di testamenti factio passiva dei chierici, dei quali Marciano specifica la paternità – è la Novella 5¹²¹, emanata il 23 aprile 455 dall'imperatore e diretta, nella versione a noi pervenuta, al prefetto del pretorio Palladio.

Nov. Marc. 5. Imp. Marcianus A. Palladio Pf. P. Saepe materiam scribendis ferendisque legibus negotia inopinato exorta suppeditant, et aut novas constitui sanctiones, aut durius et asperius latas faciunt abrogari. Aequalis enim in utroque aequitas est, vel promulgare, quae iusta sunt, vel antiquare, quae graviora sunt. Nuper quum de testamento clarissimae memoriae Hypatiae, quae inter alios virum religiosum Anatolium presbyterum in portione manifesta bonorum suorum scripsit heredem, amplissimo senatu praesente tractaret pietas mea, et dubium videretur, an vere esse deberent hae voluntates viduarum, quae testamento suo aliquid his clericis relinquunt, qui sub praetextu religionis huius modi feminarum domus adeunt, quum lex divinae memoriae Valentiniani et Valentis et Gratiani ecclesiasticos, vel eos, qui continentium se volunt nomine nuncupari, nihil quacumque liberalitate viduarum extremo iudicio permittat adipisci, contra haec autem divinae memoriae Valentiniani, Theodosii et Arcadii constitutio legeretur: inspicientibus et aestimantibus nobis latoris animum visum est, iusta ac rationabili poenitentia priorum constitutionum vigorem antiquare voluisse. Nam quum in prima lege viduarum tantummodo mentio facta sit, in secunda autem tantummodo diaconissarum, intelligitur, eam constitutionem, quae viduarum et diaconissarum meminit, de lege utraque dixisse.

zioni, *Scienza giuridica* cit., 33 ss. e E. DOVERE, *Corpus Theodosianus: segno di identità e offerta di appartenenza*, in *Vetera Christianorum* 44, 2007, 77 ss., proprio in relazione al libro sedicesimo del Codice Teodosiano.

¹²⁰ F. PERGAMI, *Legislazione tardoimperiale e politica ecclesiastica in tema di conservazione dei patrimoni familiari*, in *Studi in onore di Remo Martini* 3, Milano-Giuffrè 2010, 87 ss., in particolare 91.

¹²¹ F. PERGAMI, *Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità*, Milano-Giuffrè 2007, 87 ss., in particolare 90 nt. 3 e 4 con bibliografia.

Forse esempio di *consultatio ante sententiam*¹²² per risolvere un caso che aveva destato dubbi in una materia politicamente delicata, quella della *testamenti factio passiva dei religiosi*¹²³, la disposizione riporta le fasi evolutive della maturazione giuridica attraversata dalla cancelleria imperiale. Il dibattito legislativo, come un catalogo, si snoda con la scansione delle tappe legislative. Il primo provvedimento registra la posizione negativa di Valentiniano, Valente e Graziano riguardo ai lasciti operati nei confronti degli ecclesiastici e di coloro qui *continentium se volunt nomine nuncupari* da parte di vedove; la seconda decisione imperiale (*contra haec*), sotto l'egida di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, rivela un'inversione di tendenza disponendo al contrario rispetto alla precedente; la terza, dopo una grave sofferenza del testo, avrebbe aperto la forbice applicativa ed operato un'estensione, quasi analogica, della norma stessa, individuando i soggetti attivi nelle diaconesse ed in coloro *quae viduarum et diaconissarum meminit*. Proprio la lacuna presente nel passo rende difficile l'interpretazione della successione delle norme e la loro esatta individuazione, così come le avrebbe volute la cancelleria imperiale¹²⁴.

Il dibattito dottrinale moderno, seguito all'interpretazione del testo, si è sciolto essenzialmente in due direzioni, la prima si è colorata di valore etico da attribuire alle disposizione, la seconda, forse correggendo il tiro verso un piano di politica giuridicoprocedurale, ha indugiato sul ruolo rivestito dal Senato, nell'intera vicenda¹²⁵. Altre perplessità sono avanzate da chi¹²⁶ riconosce, allo stato delle nostre conoscenze attuali, una difficoltà ad assumere una posizione univoca rispetto al contenuto delle costituzioni contenute nel Codice Teodosiano e citate dalla Novella 5, di cui trattiamo.

¹²² Cautela si legge in F. PERGAMI, *Legislazione tardoimperiale e politica ecclesiastica in tema di conservazione dei patrimoni familiari* cit., 94 nt. 13.

¹²³ Dal punto di vista della dinamica processuale, F. PERGAMI, *Studi sulla consultatio ante sententiam*, Bergamo-Università degli Studi di Bergamo 2005; IDEM, *Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità*, Milano-Giuffrè 2007, 73, in particolare nt. 151 con bibliografia.

¹²⁴ F. PERGAMI, *Legislazione tardoimperiale e politica ecclesiastica in tema di conservazione dei patrimoni familiari* cit., 93 ss., in particolare note da 5 a 11 con le diverse riflessioni sul tema, alle quali, per completezza, si rinvia.

¹²⁵ Raccoglie ed elenca le varie voci del citato dibattito dottrinale, al quale si rinvia, F. PERGAMI, *Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità*, Milano-Giuffrè 2007, 74, in particolare nt. 152 con bibliografia relativa al primo problema (etico); e nt. 153, con riflessioni circa la definizione di politica giuridica (ruolo del Senato).

¹²⁶ F. PERGAMI, *Legislazione tardoimperiale e politica ecclesiastica in tema di conservazione dei patrimoni familiari* cit., 94 ss.

Quello che, comunque, interessa in questa sede è la spiegazione del mutato atteggiamento della politica di Teodosio. Infatti, il *melius re perpensa* operato dal legislatore non è da imputare né a leggerezza né ad oscillanti ripensamenti, ma va inquadrato nell'ambito di un nesso di causalità contingente ben preciso e che va illustrato, così come già avevano ipotizzato gli storici antichi¹²⁷, prospettandone una possibile chiave di lettura alla luce di uno scandalo occorso a Costantinopoli, dove una donna giovane aveva accusato di violenza un diacono, mentre era raccolta in preghiera in chiesa.

L'unicità ed univocità dell'*occasio legis* non appare pacifica, in quanto sembrerebbe che la decisione di Teodosio, prima di promulgare poi di abrogare la normativa sulle liberalità delle diaconesse, sarebbe stata governata da motivi ai quali l'imperatore era personalmente sensibile¹²⁸. Sarebbe approssimativo utilizzare le notizie sopra riferite, al fine di trarne mera testimonianza della corruzione di alcuni settori ecclesiastici. Lo scenario offerto da ipocriti simulatori, apparenti anacoreti e cupidi appartenenti al clero intenti ad insinuarsi nelle grazie (e nei patrimoni) di nobili signori, offriva sì il destro alla polemica tra paganesimo e cristianesimo¹²⁹, ma non si esauriva in essa in quanto non spiegava il reale sostrato economico, sociale e politico nel quale affondavano le radici la fascia di provvedimenti normativi a partire dal 370.

A Costantinopoli, così come a Roma al tempo di Damaso e Girolamo¹³⁰, il vescovo Giovanni Crisostomo da poco eletto, nel 398 divenuto amico, consu-

¹²⁷ In questo senso è la versione dei fatti offerta da Sozomeno (*Historia ecclesiastica* 7.16), che certamente non è l'unica.

¹²⁸ Insistenti voci correvano intorno al rapporto fra Giovanni Crisostomo ed Olimpia, rimasta vedova ad una età inferiore ai trent'anni, imparentata con Teodosio. Dotata di ingenti fortune, poteva essere facile preda di *captatores*, per cui Teodosio stesso la pose sotto la tutela del prefetto urbano Clemenzio, fino all'età di trent'anni, nell'attesa di combinare un nuovo matrimonio e preservare il suo ingente patrimonio dagli appetiti di alcuni ecclesiastici. La donna rifiutò, l'imperatore la rimise in possesso delle sue sostanze e, contro le leggi civili (la legge di Teodosio del 390, 60 anni) ed i canoni ecclesiastici (poi il Concilio di Calcedonia del 451, 40 anni, canone 15) che prevedevano un'età minima, si fece ordinare diaconessa. Riconquistò piena autonomia, anche finanziaria, per poter fare lasciti in favore di ecclesiastici e vescovi di passaggio, fino a che, a partire dal 398, sotto la guida di Giovanni Crisostomo ed a tutto vantaggio della Chiesa di Costantinopoli, si poté provvedere ad un piano organizzato e ponderato. G. DAGRON, *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris-Presses Univ. de France 1984, traduzione italiana, *Costantinopoli, Nascita di una capitale (330-451)* (a cura di A. Serafini), Torino-Einaudi 1991, 310 s.

¹²⁹ Ad esempio, R. LIZZI TESTA, *Senatori, Popolo, Papi, Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari-Edipuglia 2004, 411 ss.; A. MARCONE, *L'ultima aristocrazia pagana di Roma e le ragioni della politica*, in *Incontri triestini di filologia classica* 8, 2008-2009, 99 ss.

¹³⁰ L. GATTO, *Le grandi donne del Medioevo*, I.u.c.

lente e consigliere della vedova di nobiltà senatoria Olimpiade¹³¹, radunò, come aveva fatto il dotto santo¹³², intorno a sé un (battaglione) ordine¹³³ di vedove, e molti lo accusarono di utilizzare il suo ascendente su costoro al fine di convincerle a donare i loro beni per fini caritatevoli¹³⁴.

4. *Donne e pratiche testamentarie.* – Allo stato delle nostre conoscenze, non ci è dato sapere se Olimpia avesse disposto delle sue sostanze con un testamento, ma sta di fatto che, come riferisce certa dottrina¹³⁵, il monastero fondato da lei a ridosso di Santa Sofia, organizzato come una grande casa residenziale (la nobile aveva probabilmente convertito alla vita ascetica anche le sue *koubikouláriai* e le aveva condotte con sé) fu gestito come una fondazione che amministra un patrimonio le cui rendite, frutti civili e così via, erano vincolati ad una specifica destinazione.

In ogni caso i tentativi imperiali, quello di Valentiniano prima, quello di Teodosio poi, fallirono miseramente e la Chiesa cominciò ad incamerare ricchezze ed eredità. Abbiamo già visto il caso di Faltonia Proba del 432. Certo che una simile prassi non rappresentò una innovazione tutta clericale, in quanto essa poteva inserirsi in un segmento di continuità con l'uso già invalso, a partire

¹³¹ A. GIARDINA, *Carità eversiva: le donazioni di Melania la Giovane e gli equilibri della società tardoromana*, in *Hestiasis. Studi di tarda antichità offerti a Salvatore Calderone 2, Studi tar-doantichi*, Messina-Sicania 1986, 87 ss.; R. TEJA, M. MARCOS, *Olimpiade, La diaconessa, (c.395-408)*, Milano-Jaca Book 1996, 72 ss., in particolare 73 nt. 115 con bibliografia; A. MAGNANI, *Serena, L'ultima romana*, Milano-Jaca Book 2002, 94 ss.; A. ROTONDO, *Il diaconato in Giovanni Crisostomo (Act. 6,1-7)*, in *Diakonia, diaconiae, diaconato: semantica e storia nei padri nella Chiesa; XXXVIII Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana, Roma, 7-9 maggio 2009*, Roma-Institutum Patristicum Augustinianum 2010, 97 ss.

¹³² R. TEJA, M. MARCOS, *Olimpiade*, 74 ss., in particolare nt. 117 con bibliografia circa il dibattito politico suscitato.

¹³³ Espressione giocata sul doppio senso di *tagma* greco, sfruttata sapientemente dall'inglese J.H.W.G. LIEBESCHUETZ, *Friends and Enemies of John Chrysostom*, in *Maistor, Classical, Byzantine and Renaissance Studies for Robert Browning*, (ed. A. Moffatt), Canberra-Australian Association for Byzantine Studies, 1984, 85 ss. (ora in *Barbarians and Bishops, Army, Church and State in the Age of Arcadius and Chrysostom*, Oxford-Clarendon Press, 1990, 208 ss.). Ancora P. VAN NUFFELEN, *Episcopal Succession in Constantinople (381-450 c.e.): The Local Dynamics of Power*, in *Journal of Early Christian Studies* 18.3, 2010, 425 ss.

¹³⁴ Sembra il caso della vendita dell'eredità di una ricca vergine (o vedova) consacrata, Tecla; Fozio, *Bibl. Cod.* 59. M. CARPINELLO, *Libere donne di Dio. Figure femminili nei primi secoli cristiani*, Milano-Mondadori 1997. C. SIMONELLI, *Padri e madri delle Chiese, Radici di una fede attuale*, Bologna-EDB 2006, 31 ss.

¹³⁵ G. DAGRON, *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris-Presses Univ. de France 1984, traduzione italiana, *Costantinopoli, Nascita di una capitale (330-451)* (a cura di A. Serafini), Torino-Einaudi 1991, 512 s.

dalla prima età imperiale¹³⁶, di disporre *alimenta*¹³⁷ per testamento (od anche *inter vivos*), in materia di doveri di solidarietà prossima, attraverso fondazioni a scopo sociale, finalizzate all'elargizione di sussidi per l'alimentazione dei fanciulli, distribuzioni periodiche a favore di categorie indigenti (o degli abitanti di una città o di un certo ceto sociale con ristrettezze economiche¹³⁸), oppure ai componenti di un collegio, per organizzazioni di attività ludiche e culinarie, tutte dirette – essenzialmente – alla celebrazione del disponente e ad assicurargli un perpetuo culto funebre.

I seguaci della nuova religione non abbandonarono questa consuetudine, anzi ne proposero una rivisitazione semantica, invece di instaurarne una nuova, alla luce della pratica familiare dei banchetti funebri nel giorno delle esequie¹³⁹,

¹³⁶ Si può ricordare il caso di una iscrizione, ritrovata a Veio, circa Cesia Sabina, sacerdotessa della Fortuna Reduce, moglie di Cneio Caesio Aticto, che aveva invitato le donne della sua città ad un banchetto, ed offerto loro il bagno e l'olio, probabilmente per onorare una carica conferita al marito. A tal fine, D. GOUREVITCH, M.T. RAEPSAET-CHARLIER, *La donna nella Roma antica*, Milano-Giunti 2003, 215, in particolare nt. 71.

¹³⁷ In generale, sul tema, D.A. CENTOLA, *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare. Riflessioni storiche*, in *SDHI*. 72, 2006, 157 ss.

¹³⁸ Plinio il giovane (*Ep.* 7.24.4-5) riferisce di un caso di evergetismo culturale, secondo il quale una certa Ummidia Quadratilla, donna di rango senatorio, nel II secolo manteneva una troupe di pantomimi, fece costruire a Cassino una *scaena*, un tempio ed un anfiteatro. A proposito della vedova, A.V. NAZZARO, *Figure di donne cristiane: la vedova*, in *Atti del II Convegno nazionale di studi sulla donna nel mondo antico* (a cura di R. Uglione), Torino-CELID Editrice 1989, 197 ss. Elia Restituta era una flaminica perpetua in Algeria, a Calama, oggi Guelma, maggiorò la somma del suo sacerdozio per la costruzione di un teatro. a tal fine, D. GOUREVITCH, M. T. RAEPSAET-CHARLIER, *La donna nella Roma antica* cit., 215, in particolare nt 69, per le fonti ed anche per gli altri esempi di virtù donativa, con o senza la partecipazione del coniuge (Armenia Auge, Bebienna Paolina, Clodia Macrina, Cesia Sabina, Plancia Magna, Liberia Ostilia Crispina, Giulia Pantimia Potentilla, Fabia Hadrianilla, una tal Agrippina di Ostia, Cetrana Severina ecc., su cui M. AMELOTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, 1, *Le forme classiche di testamento*, Firenze-Le Monnier 1966, 23 ss.; A. MANGIONCALDA, *Documentazione epigrafica e "Fondazioni" testamentarie*, *Appunti su una scelta di testi*, Torino-Giappichelli 1994, 89 ss.). A. ROUSSELLE, *Donne cristiane e fondazioni testamentarie (III-IV secolo)*, in *Atti del Quinto Convegno Nazionale dell'Associazione. di Studi Tardoantichi, Il Tardoantico alle soglie del Duemila, Diritto, Religione, Società* (a cura di G. Lanata), Pisa-ETS 2000, 143 ss.

¹³⁹ Usanza, a tutt'oggi, ancora praticata che affonda le sue radici in quasi tutte le culture antiche. Per quella romana, possiamo ricordare lo studio di C. COMPOSTELLA, *Banchetti pubblici e banchetti privati nell'iconografia funeraria romana del I secolo d. C.*, in *MEFRA*. 104.2, 1992, 659 ss., in particolare nt. 2 sulla vastissima tradizione iconografica. I cristiani cercarono di rinnovare dall'interno lo spirito del banchetto funebre, che doveva costituire occasione per l'edificazione dei partecipanti ed avere utilità sociale, esplicita attraverso la funzione caritativa ed assistenziale assegnata a questi riti. È famoso, a questo riguardo, e ne parla anche San Paolino di Nola (*Ep.* 13.11-15), il banchetto al quale fu invitato un gran numero di poveri offerto in San

da ripetersi, come *dies natalis* (alla nuova vita), ogni anno. Nello stesso cuneo si insinuò anche la pratica testamentaria di lasciare disposizioni alimentari agli indigenti, da parte delle ricche cristiane.

Nell'ambito di una risistemazione delle pratiche testamentarie, si colloca una disposizione del 434, di Teodosio II, a voce della quale i beni di tutti coloro che avessero intrapreso la vita religiosa, anche le diaconesse della parte orientale dell'impero, qualora fossero morti intestati e non vi fossero parenti in grado di reclamarne il patrimonio del *de cuius*, sarebbero stati destinati alla chiesa od al monastero di appartenenza.

CTh. 5.3.1, Impp. Theod(osius) Et Valentin(ianus) AA. ad Taurum PFP et Patric(ium). *Si quis episcopus aut presbyter aut diaconus aut diaconissa aut subdiaconus vel cuiuslibet alterius loci clericus aut monachus aut mulier, quae solitariae vitae dedita est, nullo condito testamento decesserit nec ei parentes utriusque sexus vel liberi vel si qui agnationis cognationisve iure iunguntur vel uxor extiterit, bona, quae ad eum pertinuerint, sacrosanctae ecclesiae vel monasterio, cui fuerat destinatus, omnifariam socientur, exceptis his facultatibus, quas forte censibus adscripti vel iuri patronatus subiecti vel curiali conditioni obnoxii clerici monachive cuiuscumque sexus relinquunt. Nec enim iustum est bona seu peculia, quae aut patrono legibus debentur aut domino possessionis, cui quis eorum fuerat adscriptus, aut ad curias pro tenore dudum latae constitutionis sub certa forma pertinere noscuntur, ab ecclesiis detineri, actionibus videlicet competenter sacrosanctis ecclesiis reservatis, si quis forte praedictis condicionibus obnoxius aut gestis negotiis aut ex quibuslibet aliis ecclesiasticis actibus obligatus obierit: ita ut, si qua litigia ex huiusmodi petitionibus in iudiciis pendent, penitus sopiantur nec liceat petitori post huius legis publicationem iudicium ingredi vel oeconomis aut monachis aut procuratoribus inferre molestiam, ipsa petitione antiquata et bonis quae relicta sunt religiosissimis ecclesiis vel monasteriis, quibus dedicati fuerant, consecratis.* Dat. XVIII Kal. Ian. Ariovindo Et Aspare Conss¹⁴⁰.

Pietro dal senatore Pammachio in memoria di sua moglie. In generale, F. MARANI, *Ritualità e moneta in alcuni contesti funerari tardo antichi del Lazio meridionale*, in *Archeologia e Memoria Storica, Atti delle Giornate di Studio, Viterbo 25-26 marzo 2009* (a cura di G.M. Di Nocera, M. Micozzi, C. Pavolini, A. Rovelli) (*Daidalos. Studi e ricerche del Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali* 13), Tipografia A. Spada-Ronciglione (VT) 2012, 187 ss., in particolare 192.

¹⁴⁰ P. BARATA DIAS, *A cidade monástica e a preservação da cidade antiga*, in *Máthesis* 17, 2008, 107 ss., in particolare nt. 13; K. SESSA, *The Formation of Papal Authority in Late Antique Italy, Roman Bishops and the Domestic Sphere*, Cambridge New York-Cambridge University Press 2012, 193 ss., in particolare nt. 89 e 92.

Un simile provvedimento – che rappresentò un capovolgimento della politica legislativa valentiniana, tant'è che Marciano, principe consorte della sorella di Teodosio, Pulcheria, abrogò la normativa precedente in tema (come abbiamo già visto) – fu frutto di una sollecitazione (personale) giunta all'imperatore, invitato a pronunciarsi su una controversia sorta intorno al caso di una ricca vedova (non a caso, sempre di rango senatorio), Ipazia, che aveva nominato erede testamentario un prete, ed i suoi parenti, i quali, forti dell'appoggio prodotto dalla disciplina approntata da Valentiniano I e Teodosio I, avevano aperto una contestazione.

5. *Maoriano ed il divieto di voti religiosi contro volontà: scelta demografica?* – Tutt'altra aria si respirava in occidente, dove le *rationes* di politica giuridica risentivano di una lontana influenza imperiale, quella augustea, forse. Infatti l'imperatore Giulio Valerio Maoriano¹⁴¹, in quattro anni di regno¹⁴², pro-

¹⁴¹ Sulle origini, ascesa e regno di Maoriano resta ancora un buon punto di partenza lo studio di L. CANTARELLI, *L'imperatore Maoriano. Saggio critico*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria* 6, 1883, 259 ss., in particolare 261 ss., da aggiornare con la monografia di G.E. MAX, *Majorian Augustus*, Diss. Univ. of Wisconsin 1975 (Univ. Microfilms Intern., Ann Arbor, London-1979) e la recente scheda online di R.W. MATHISEN, *Julius Valerius Maorianus (18 February/28 December 457 – 2/7 August 461)*, in *De Imperatoribus Romanis. An Online Encyclopedia of Roman Emperors*, aggiornato al febbraio 1998; G.E. MAX, *Political Intrigue during the Reigns of the Western Roman Emperors Avitus and Majorian*, in *Historia* 28, 1979, 225 ss.; si veda altresì la voce *Maorianus* di W. ENSSLIN, in *RE. XIV.3*, 1928, 584 s.; e *PLRE.*, II, 702 s. Per altre notizie circa le vicende dell'imperatore, T. BROLLI, *Silio in Sidonio: Maggioriano e il passaggio delle Alpi*, in *Incontri triestini di filologia classica* 3, 2003-2004, 297 ss., in particolare 298 nt. 5 con bibliografia; F. GIOVANNINI, *La politica demografica di Maoriano e il mutamento sociale e culturale della seconda metà del V secolo*, in *The Ancient History Bulletin* 15.3, 2001, 135 ss. I principali lavori sulla vita e gli atti di governo di Maoriano sono in H. MEYER, *Der Regierungsantritt Kaiser Majorians*, in *BZ.* 62, 1969, 5 ss.; J.R. MARTINDALE, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, 2, A.D. 395-527, Cambridge-Cambridge University Press 1980, 702 s.; A. LOYEN, *Recherches historiques sur les panégyriques de Sidoine Apollinaire*, Roma-L'Erma di Bretschneider 1942; S.I. OOST, *Aëtius and Majorian*, in *CPh.* 59, 1964, 23 ss.

¹⁴² In realtà la datazione della nomina imperiale di Maoriano a Ravenna non è pacifica in quanto le testimonianze oscillano tra il 1 aprile 457 (*Fast. Vind. I chron. I 305.583 et leuatus est imp. d. n. Maorianus kald. April. in miliario VI in campo ad columellas*) ed il 28 dicembre 457 (*Addit. Prosp., Chron. I 492 [8] leuatur Leo et Rauennae Maorianus V kal. Ian.*). La dottrina ha proposto un tentativo di conciliazione tra le due date supponendo che il 1 aprile Maoriano fosse stato nominato Augusto dall'esercito. Infatti, l'acclamazione avvenne in un campo, a sei miglia da Ravenna, chiamato 'le piccole colonne', probabilmente un luogo di esercitazione militare, e solo alla fine dell'anno pare avesse ottenuto il riconoscimento formale del suo *status* imperiale dall'Augusto d'Oriente Leone I, come si legge in Marcell., *Chron. II 87.457.2 (Cuius [scil. Leonis] voluntate Maorianus apud Rauennam Caesar est ordinatus)*; l'anno successivo Maoriano e Leone rivestirono il consolato. Per la questione si veda il parere di H. MEYER, *Der Re-*

mosse un'attività legislativa intensa, in particolar modo quella del 458 fu di largo respiro¹⁴³.

Infatti furono varate *novellae* che denunciavano la sensibilità del legislatore in diversi campi, dal condono e nuovo regime fiscale alla riforma delle amministrazioni locali, dalla revisione dell'accesso allo stato religioso, oltre ad alcune iniziative più specifiche che riguardavano la protezione dei monumenti pubblici e questioni di emergenza militare, fino ad arrivare ad uno dei decreti contro le arti magiche, contenuto in una novella (XII) per noi andata perduta¹⁴⁴. Quella che ha suscitato il nostro interesse è una di queste leggi (Novella 6) che, apparentemente dedicata ad un aspetto fiscale come il regime ereditario dei beni o la condizione legale delle vedove e degli orfani, poteva presentare profili sensibili ad un approccio indiretto di politica demografica¹⁴⁵.

gierungsantritt Kaiser Majorians, in *Byzantische Zeitschrift* 62, 1969, 5 ss.; punti di vista condiviso da R.W. MATHISEN, *Julius Valerius Maiorianus*, I.U.C.; L. VASSILI, *Nota cronologica intorno all'elezione di Maggioriano*, *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica* 14, 1936, 163 ss.

¹⁴³ La politica interna di Maioriano è più conosciuta rispetto a quella degli altri imperatori coevi in quanto alcune sue *Novellae*, ci sono giunte attraverso un'opera intitolata *Breviarium*, copiate da giuristi gallo-romani nel 506 per volere di Alarico II. R.W. MATHISEN, *Julius Valerius Maiorianus (18 February/28 December 457 - 2/7 August 461)*, in *De Imperatoribus Romanis*, cit.; C. PHARR, trans. and ed., *The Theodosian code and novels and the Sirmondian constitutions: a translation with commentary, glossary, and bibliography*, Princeton-Princeton University Press 2001, 551 ss.

¹⁴⁴ R. LIZZI TESTA, *Senatori, Popolo, Papi, Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari-Edipuglia 2004, 211 nt. 8, con fonti di riferimento.

¹⁴⁵ La risposta legislativa, approntata dalla cancelleria imperiale, si poneva il fine di bandire comportamenti ben radicati nella compagine sociale romana, comportamenti che andavano da un impiego strumentale o, comunque, esasperato della promessa da parte dei figli di votarsi alla chiesa, ad un atteggiamento da single delle ricche dame, con un conseguente rifiuto della procreazione. È, evidentemente, sotteso a questa risposta imperiale un interesse civile ed uno morale, in quello civile non si scorge altro che un fine fiscale nel prendere di mira grandi patrimoni dell'aristocrazia, in quello morale traspare la volontà di 'depurare' e rendere più consapevole l'accesso alle cariche religiosa (come, del resto, è testimoniato anche da altre iniziative, *Novella Maioriani* 11 (*De episcopali iudicio et ne quis invitus clericus ordinetur vel de ceteris negotiis*). Inoltre, si intende così sfruttare un effetto collaterale di due presi in considerazione prima, ossia quello di provocare un aumento della natalità della popolazione romana, in particolar modo delle classi elevate. Sul piano sostanziale, le preoccupazioni imperiali circa l'interesse fiscale e l'irrigidimento dell'uscita dallo stato secolare occupano un ruolo di primissimo piano nella politica di Maioriano, infatti, il primo viene richiamato anche in altre disposizioni (*Novellae* 2, 5, 10), mentre il secondo rientra in una attività legislativa peculiare degli imperatori bizantini e ravennati, del secolo V, concentrati a mettere ordine nel rapporto tra giurisdizione episcopale/giurisdizione civile. Quello, però, che attrae la nostra attenzione è il terzo aspetto, quello forse più ragguardevole se poniamo mente al punto di vista storico sociale, dato che ci offre la possibilità di vagliare da una angolazione particolare il problema della crisi de-

A volerlo ricordare con le parole di certa dottrina¹⁴⁶, il giovane Maioriano, un militare (Sidonio Apollinare, *Carmina* vv. 198-200), rappresentò “the last and best hope of the post-Valentinian, post-Aëtius period to revitalize the western empire”¹⁴⁷.

La Novella titolata *De Sanctimonialibus vel viduis et de successione eorum* fu emanata nell'ottobre del 458 da Ravenna – dove l'imperatore risiedeva da neoeletto – ed aveva come destinatario il prefetto del pretorio d'Italia, Decio Cecina Basilio.

L'impostazione 'politica' del provvedimento si dichiara già dall'inizio della lettura. Il tono (*susceptis regendi imperii gubernaculis cogitare debemus, quemadmodum nostra res publica et armis et legibus et integra religionis reverentia conservetur atque proficiat*¹⁴⁸) della questione riguarda il bene supremo dello Stato *hoc enim quamprimum nostri egere maiores, ut rem publicam armis et religione fundarent* (6.6-7); e gli obiettivi dell'intervento, disposti su due direttrici fondamentali, saranno raggiunti *si nobilium feminarum amplectenda generositas procreatis liberis multiplicata subcrescat, si pia necessitudines inter parentes et filios nullis insidiarum vitiis immutentur et verum dei cultum mens non invita suscipiat* (6.4-6)¹⁴⁹.

mografica dell'impero d'Occidente. Il governo imperiale aversò la 'promessa' religiosa compiuta attraverso interposta persona (genitori o fratelli maggiori) che costringeva minorenni, maschi e femmine, ad abbracciare in giovanissima età lo stato clericale (*Novella* 11), ed un simile atteggiamento svela preoccupazione per il crescente disordine che agitava la struttura familiare tardoantica. Ed è impossibile per i legislatori distinguere da tale trasformazione il declino demografico, che per l'età tardoantica, è ampiamente noto agli storici attraverso numerose testimonianze archeologiche e documentali (J.C. RUSSEL, *Late Ancient and Medieval Population*, in *TAPhS.* 48.3, 1958, 73 ss.; A. BELLETTINI, *La popolazione italiana dagli inizi dell'era volgare ai giorni nostri. Valutazioni e tendenze*, in *Storia d'Italia, I documenti* 5, Torino-Einaudi 1973, 489 ss.).

¹⁴⁶ R.W. MATHISEN, *Resistance and Reconciliation: Majorian and the Gallic Aristocracy after the Fall of Avitus*, in *Francia* 7, 1979, 597 ss.

¹⁴⁷ La crisi politico sociale, già forte in un impero avviluppato nell'emergenza militare, stremato dagli interessi del ceto soldatesco germanico, al quale si era ricorsi per difendere l'Italia e la potente aristocrazia senatoria, risultava, dalla metà del V secolo, ulteriormente insultata da una brusca accelerazione. Dalle radici, polso ne è la legislazione imperiale di riferimento, la struttura politica era scossa da un profondi singulti sociali, suscitati dall'imporsi di nuove istanze culturali, fra cui vi era da annoverare, da una parte, una nuova funzione della donna, e dall'altra, lo sconvolgimento della fratellanza etnica dello stato imperiale in un momento di incontro/scontro con le popolazioni germaniche. Con tali premesse, il governo di Maioriano, che nella propaganda come nell'azione pratica si presentava quale elemento di ripresa della ideologia imperiale romana, non poté evitare di affrontar, anche se indirettamente, queste due questioni.

¹⁴⁸ *Liber Legum Novellarum Divi Maioriani Augusti*, VI.1-3, in *Codex Theodosianus*. cit.

¹⁴⁹ Va detto che il mutamento della presenza femminile nella società di quegli anni non si limitava alla scelta religiosa, ma si rispecchiava in una diffusa presa di coscienza e ricerca del-

In primis, il legislatore prende in considerazione la questione delle figlie costrette dai genitori, sin da piccole, ad abbracciare lo stato religioso (*quis enim ferat parentes filias, quas oderunt, his non tam dicare quam damnare consiliis*, 6.8-9), rispondendo con una piglio innovativo circa la libertà di scelta da parte delle fanciulle (*ne adulescentis animis aliud velle sit liberum, capitibus invitatum sacrum velamen imponant, cum observatio philosophiam religiosa mente suscipiens non cogentis imperio, sed spontanea et matura deliberatione capiatur?*, 6.10-13).

Al fine di scoraggiare questa pratica, Maioriano stabilisce che si possa essere consacrate¹⁵⁰ solo dopo aver compiuto i 40 anni (6.21-24). Chiunque avesse

l'autonomia del mondo femminile: resistenza verso le seconde nozze, diminuzione della natalità, comportamenti sessuali spregiudicati (basti pensare che nel 468 l'imperatore Antemio emanò la *De mulieribus quae servis propriis vel libertis se iunxerunt et de naturalibus filiis*, cfr. *Liber legum novellarum divi Anthemii augusti*, 1, in *Codex Theodosianus*, ed. Mommsen-Meyer, Berlino, 1905). Alcune figure femminili di quegli anni, Gallia Placidia, Eudocia, Pulcheria o Verina, ebbero grandi spazi, governarono l'impero per lunghi periodi e rappresentarono i momenti di transizione istituzionale, in primo luogo, attraverso la gestione della successione al trono, quali garanti di continuità dinastica. Inoltre, merita cenno che in quel periodo si diffuse, nell'onomastica imperiale, l'uso della discendenza uterina, matrilineare (si veda Maioriano e Romolo Augusto), il che potrebbe essere sintomo di una volgarizzazione, di un costume comune anche ad altri ambiti sociali. Alcune testimonianze archeologiche conservano dati che inducono a pensare che la natalità fosse in calo e la composizione del nucleo familiare constava di quattro o, addirittura, tre elementi. E questo doveva imputarsi non tanto agli episodi di mortalità infantile, quanto alla diminuzione del tasso di natalità ed alla infertilità femminile. Ad esempio, F. GIOVANNINI, *Natalità, Mortalità e Demografia dell'Italia Medievale sulla Base dei Dati Archeologici*, British Archaeological Reports, Oxford-J. and E. Hedges 2001.

¹⁵⁰ Sul problema della 'consacrazione delle vergini' si veda M. SHEENAN, *Sessualità, matrimonio, celibato e famiglia nell'Italia centrale e settentrionale: principi cristiani, giuridici ed etici nell'alto medioevo*, in *La famiglia in Italia dall'antichità al XX secolo* (a cura di D.I. Kertzer, R.P. Saller), Firenze-Le Lettere 1995, 189 ss. Ancora, P. MOSCHETTI, *L'Ordo Virginum, Germoglio di vita cristiana*, Siena-Cantagalli 2000, 11 ss. Va, comunque, detto che la letteratura cristiana della fine del II secolo colloca "la testimonianza della verginità" subito dopo "la testimonianza del sangue" (S. MAJORANO, *Verginità consacrata*, in *Nuovo Dizionario di Teologia Morale* a cura di F. Compagnoni, S. Privitera., Cinisello Balsamo (MI)-Ed. San Paolo 1990, 1427) propria dei martiri (ci riferiamo a figure come quelle di S. Lucia, S. Agnese, S. Agata, ecc., che hanno dato la vita non solo per la fede, ma anche per non venir meno al loro proposito di verginità, I.M. CALABUIG, R. BARBIERI, *Verginità consacrata nella Chiesa*, in *Liturgia* a cura di D. Sartore, A.M. Triacca, C. Cibien, Cinisello Balsamo (MI)-Ed. San Paolo 2001, 2054); attenuandosi poi il furore delle persecuzioni, la figura della vergine diventa il tipo più rappresentativo della santità della Chiesa. A partire dal IV secolo, le decretali dei papi e la legislazione dei concilii fissano le norme relative alla consacrazione, vengono stabiliti i giorni in cui essa deve aver luogo, si precisa che è un rito riservato al vescovo, si definisce l'età minima della consacrande (E. BOLCHI, *La consacrazione nell'Ordo Virginum, Forma di vita e disciplina canonica*, Roma-Gregorian Biblical BookShop, 2002, 14). In riferimento al requisito dell'età richiesta, le norme giuridiche non sono uniformi, a Roma

consentito (o imposto) anzitempo (*ante definitum temporis spatium*, 6. 26) che queste ragazze fossero 'velate', sarebbe incorso in una sanzione che consisteva nella perdita di un terzo dei beni (6.28). Che la legge fosse informata ai precetti cristiani¹⁵¹ è evidente, anche nell'ipotesi (forse auspicata dal legislatore) in

e a Milano la valutazione di questo requisito è lasciata al giudizio del vescovo; in Spagna il concilio di Saragozza del 380 stabilisce l'età minima di quaranta anni (can. 8, in I.M. CALABUIG, R. BARBIERI, *Verginità consacrata nella Chiesa* cit., 2059); in Africa il concilio di Ippona del 393 fissa il limite minimo in venticinque anni (*Breviarium Hipponense* 1, CCL 149.33, in *Verginità consacrata nella Chiesa* l.u.c.).

¹⁵¹ Il dettato legislativo non si pone in contrasto con le ispirazioni ecclesiastiche del tempo, infatti, secondo il *Liber Pontificalis* (XLVII, *Vita Leonis*, ed. L. Duchesne Paris-1981, 1, 239), Leone Magno *constituit ut monacha non acciperit velaminis capitis benedictionem nisi probata fuerit in virginitate LX annorum* (dubbi sono sorti circa l'interpretazione del segno grafico LX che debba intendersi XL, in tema, P. BREZZI, *San Leone Magno*, Roma-S.A.S. editore, 1947, *passim*). Come abbiamo già detto (cfr. *supra*), il problema della 'promessa' dei minori era sentito, ma se l'intento palese dell'intervento di Maioriano, in teoria con il plauso dalla Chiesa, tendeva a depurare l'accesso alla vita religiosa, l'obiettivo in ombra era quello di riproporre la stabilità familiare, ora, di fatto, indebolita sia da una nuova presa di coscienza del mondo muliebre, che aveva traghettato, anche grazie alla legislazione tardoantica influenzata dal cristianesimo (S. FORNAY WEMPLE, *Le donne tra la fine del V e la fine del X secolo*, in G. DUBY, M. PERROT, *Storia delle donne in Occidente*, a cura di C. KLAPISCH-ZUBER, Laterza Roma-Bari-1990, 207 ss.), spazi di autonomia per le donne, convogliate nelle tendenze religiose che, diffuse particolarmente tra dame di buona famiglia, avevano condotto molte donne verso l'ascesi e addirittura il romitaggio, pratiche penetrate in Occidente attraverso soprattutto l'apostolato di Gerolamo (G. JENAL, *Il Monachesimo femminile in Italia tra tardo-antico e medioevo*, in *Il Monachesimo femminile in Italia dall'alto medioevo al secolo XVII a confronto con l'oggi*, Atti del VI convegno del Centro Studi Farfensi, Santa Vittoria di Matenano, 21-24 settembre 1995 a cura di G. Zarri, Verona-Il Segno dei Gabrielli editori, 1997, 17 ss.). Nella legge, l'imperatore insiste sull'ispirazione della stessa ai principi del cristianesimo, atteggiamento che forse tenta di celare la profonda antitesi culturale; l'accenno alla *ficta religio* (VI.58) contenuto nella norma, comunque, non appare rivolto alla Chiesa cristiana, bensì al clima culturale/filosofico/religioso del secolo, governato da eresie, sette e persistenze pagane. Molte donne dell'aristocrazia si adornavano di un raffinato *habitus* intellettuale fatto di filosofi, pensatori e scrittori, offrivano loro ospitalità e tutto ciò era in stridente contrasto con le difficoltà militari e amministrative delle autorità civili. Ad un tale clima la Chiesa aveva contribuito con tutto il peso della sua elaborazione culturale. La risposta sociale ed istituzionale alla crisi dell'impero comportò nell'individuo un ripiegamento su se stesso e l'abbandono di quell'organizzazione cetuale su cui la rigida società tardo antica riposava per sopravvivere. Per la macchina fiscale imperiale la scelta di numerose donne ricche di abbracciare la vita religiosa era l'equivalente di donazione dei loro beni alla Chiesa (si veda il caso di Demetriade, della *gens Anicia*, che nel 460 aveva fatto costruire una chiesa nel suburbio, M. ARMELLINI, *Le chiese di Roma dalle loro origini sino al secolo XVI*, Roma-Tipografia Editrice Romana, 1887, 702 s.). La partecipazione attiva alla vita religiosa nelle famiglie nobili era inserita in quel coacervo di espressioni neo individualistiche ed antistatali che imperversavano nel mondo romano (da rivolte contadine, in genere, a sfondo etnico, alla vera e propria fuga dei decurioni dall'impegno pubblico, *multi patrias deserentes natalium splendore neglecto* VII.4), per non parlare degli ac-

cui, deceduti i genitori prima che la donna velata abbia compiuto 40 anni, questa abbia poi deciso di sposarsi.

Infatti la voce della legge si dirige in questo senso, *cum Christianae religionis institutio atque doctrina melius esse censuerit virgines nubere quam impatientiae ardore naturali professae pudicitiae non servare virtutem* (6.39-41).

Altro punto di interesse è quello relativo delle vedove, *quae nulla prole suscepta fecunditatem suam reparationemque familiae repudiata coniugii iteratione condemnant et solitariam vitam, non eo eligunt, ut pudicitiae religionis amore femulentur, sed potentiae ambitum orbitatis suae casibus viduitatisque captantes lascivam vivendi eligunt libertatem* (6.54-57). *Mulieres* che, morto il marito, scelgono una vita da single, respingendo quella familiare, senza figli, non manifestano intenzione di risposarsi e, grazie al patrimonio ereditato, trascorrono una vita disinvolta, finendo spesso in balia di qualche predatore, *aut sollicitantium ficta religio personarum aut favor callidi captatoris* (6.58). Come deterrente, rispetto all'atteggiamento di questo tipo di donne, scandalosamente libere, Maioriano decreta *ut maritali obitu destituta mulier quadragenaria minor, donec procreare per aetatem liberos potest, intra quinquennium nubat* (6.60-61), nell'ipotesi di inosservanza, la parte più ghiotta la recitava il fisco, il quale avrebbe intascato la loro metà dei beni.

Pure cogente si palesa il problema delicato dei figli avuti dalle prime nozze, dei quali cerca di occuparsi, di stabilire norme a difesa dei minori in tema di eredità e matrimonio. Il tutto sempre governato da un interesse specifico, *et quia studiose tractatur a nobis utilitas filiorum, quos et numerosius procreari pro Romani nominis optamus augmento* (6.87-88).

L'energia legislativa a cui si informa il provvedimento è, in conclusione, estrema, nel senso che se una vedova¹⁵², priva di figli, che non si risposasse entro cinque anni dalla morte del marito, incorreva in una dura sanzione, cioè perdeva buona parte dei beni ereditati; inoltre si prevedevano pene per chi costringeva i figli, o i fratelli minori, ad entrare in convento, tanto che per ovviare a questo meccanismo, si disponeva un limite minimo di età (compimento del 40esimo anno di età), prima del quale per una donna fosse impossibile accedere allo stato religioso.

cordi più o meno segreti frequentemente stipulati tra nobiltà provinciale e nascenti regni germanici (si veda il caso del *Comes Agrippino*). Tutto questo indeboliva lo Stato non solo dal punto di vista strettamente fiscale ma anche per il rarefarsi del personale amministrativo.

¹⁵² A proposito della vedovanza e delle ulteriori nozze, A. GUASCO, *Vedove e seconde nozze. 'Influenze' ambrosiane sulla legislazione tardoantica*, in, *I diritti degli altri in Grecia ed a Roma* (a cura di A. Maffi, L. Gagliardi), Saint Augustin-Academia Verlag Collection, 2011, 203 ss.

6. Iniusta lex Maioriani, *l'abrogazione di Libio Severo*. – Tutta l'intensa attività normativa del 458 tenne indenne dalle battaglie l'imperatore e la congiura¹⁵³ ordita a séguito del fallimento della spedizione militare contro i vandali. L'impresa legislativa, cui Maioriano aveva legato la propaganda della sua candidatura e, sin dall'esordio sul trono, il proprio destino, fu realizzata al suo rientro in Italia, dopo la lunga permanenza in Gallia e Spagna, durata più di tre anni¹⁵⁴. Flavio Ricimero¹⁵⁵, King-Maker, come fu definito¹⁵⁶, grazie all'appoggio di una considerevole porzione di componenti del Senato, depose Maioriano dal trono e – secondo la testimonianza delle fonti, anche se non si coglie unanimità – lo fece uccidere¹⁵⁷. L'imputazione fu di aver firmato, a séguito di una

¹⁵³ G.E. MAX, *Political Intrigue during the Reigns of the Western Roman Emperors Avitus and Majorian*, in *Historia* 28, 1979, 225 ss.

¹⁵⁴ Nell'ambito degli interessi imperiali, sicuramente di spicco sono quelli rivolti ad una 'politica demografica' che appaiono connessi anche al rilancio dell'elemento etnico locale. La caratterizzazione 'etnica', già apparsa nel disegno che lo aveva portato sul trono, non è presente solo nella *De Sanctimonialibus vel viduis et de successionibus earum*, ma anche in altre attività del suo breve regno. Il problema 'etnico' di quegli anni, ossia la convivenza tra elementi romani e germanici, è fondamentale per gli sviluppi della storia successiva, tanto che il pur significativo accenno contenuto nella legge di Maioriano (*numerisius procreari pro Romani nominis optamos augmento*, cfr. *Liber legum novellarum divi Maioriani augusti*, VI.88; in dottrina sul tema, in generale, si veda W. GOFFART, *The Barbarians in Late Antiquity and how they were accommodated in the West*, in *Debating the Middle Ages* L.K. Little, B.H. Rosenwein ed., *Issues and Reading*, Oxford-Wiley, 1998, 25 ss.) non è certo una fonte di grande importanza, ma rappresenta la registrazione di una preoccupazione ed è sintomo di un approccio ideologico sotteso alla iniziativa legislativa. Il problema viene contestualizzato all'interno del fenomeno della scarsa natalità del ceto dirigente romano e, quindi, ascritto a cause culturali. Fattori come instabilità familiare, scelte 'antisociali', interesse religioso, rifiuto della natalità, vengono catalogati come elementi di una tendenza al disinteresse sociale ed al disimpegno verso la cosa pubblica, alla quale Maioriano aveva fatto già fatto riferimento con preoccupazione nel suo discorso di insediamento al Senato (Novella I.4-6). Questo tedio, disinteresse e disimpegno divenne sempre più cogente dopo il 460-470, approdando, come esito naturale, nella massiccia fuga di intellettuali e dirigenti romani dalle cariche pubbliche verso stato religioso (si veda, ad esempio, Sidonio Apollinare che divenne poi Vescovo di Clermont).

¹⁵⁵ Ottenne il titolo di Patrizio da Leone il Trace.

¹⁵⁶ W. PLATE, sv. *Ricimer*, in *Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology* (a cura di W. Smith), 1.3, Boston-Taylor and Walton 1844, 654.

¹⁵⁷ Si legga Hydatius, *Chronicum* 210 (Hydatius, *Chronique, Introduction, texte critique, traduction*, Alain Tranoy cur., Paris, 1974): *Maiori anum de Galliis Romam redeuntem et Romano imperio vel nomini res necessarias ordinantem, Rechimer, livore percitus et invidorum consilio fultus, fraude interfecit cuircumventum*. È interessante notare la suggestione indotta dalla locuzione *et Romano imperio vel nomini*, che potrebbe indurre a pensare ad una 'coloritura' etnica, il silenzio della tradizione non offre opportunità successive e non consente di capire se si tratti di una semplice suggestione. F. GIOVANNINI, *La politica demografica di Maioriano e il mutamento sociale e culturale della seconda metà del V secolo*, in *The Ancient History Bulletin*, 15/3, 2001,

debàcle in Africa, un 'vergognoso' (si legga la cronaca del bizantino Giovanni Antiocheno, *Fragmenta Ex Historia Chronica* 4.203) trattato di pace con i vandali, che forse riconosceva il dominio di Genserico in Numidia e come contro-partita, modesta in verità, la promessa di non attaccare la Sicilia.

Nell'economia degli interventi legislativi di questo imperatore, nei confronti dei quali si possono nutrire anche dubbi applicativi, l'unico ad essere stato mortificato da una revisione, se non da parziale abrogazione, fu la Novella 6, su disposizione di Libio Severo e ad opera del prefetto del pretorio del 463, Decio Cecina Basilio a cui Maioriano stesso, sei anni prima, l'aveva indirizzata¹⁵⁸.

Nel febbraio del 463, Libio Severo, da Roma, dispose che *legis asperitas, quae ad amplitudinem tuam primae prefecturae administratione data est, per te correctata atque emendata vulgetur*¹⁵⁹, e prevede la restituzione per i figli dei beni materni, proponendosi di attenuare gli effetti scardinanti nella transizione ereditaria che aveva innescato il freno imposto dalla Novella 6¹⁶⁰. Senza ombra di dubbio la legge imputata ledeva gli interessi del ceto senatorio, innanzitutto perché la perdita delle sostanze colpiva essenzialmente chi ne era titolare, ossia le famiglie nobili, e l'obbligo di risposarsi causava intricati problemi ereditari, per cui dovette essere un catalizzatore di critiche. Il titolo della normativa di Libio, che suona in questi termini *abrogatis capitibus iniustis legis divi Maioriani*¹⁶¹, sembra indice di un maldestro tentativo del nuovo governo di liberarsi dal sospetto o dalla responsabilità della morte del precedente imperatore, e, forse, in questi ambienti, si disse che Maioriano sarebbe morto per cause naturali¹⁶²; anche se l'intestazione potrebbe non essere coeva, ma di una successiva revisione¹⁶³.

nota 25. Sul rapporto Maioriano/Ricimiero, F. OPPEDISANO, *Il generale contro l'imperatore. La politica di Maioriano e il dissidio con Ricimero*, in *Atheneum* 97.2, 2009, 547 ss.

¹⁵⁸ Sembra che egli non sia stato indenne da responsabilità al riguardo della deposizione dell'imperatore, tant'è che Basilio era prefetto del pretorio in Italia agli inizi dell'impero di Maioriano, ma dopo la morte di questi la sua carriera divenne sempre più prestigiosa; Sidon., *Ep.* 1.9.

¹⁵⁹ *Liber legum novellarum divi Severi augusti*, 1.16-17.

¹⁶⁰ Sul tema si veda L. CAES, *Le statut juridique de la sponsalicia largitas échue à la mère veuve sui iuris selon la nov. 6 de Majorien et la nov. 1 de Sévère, Contribution à l'étude du régime juridique de la donation pour cause de mariage, échue à la mère veuve sui iuris, depuis la loi Feminae (a. 382) de Théodose Ier jusqu'à la nouvelle I (a. 463) de Sévère*, Courtrai-Imprimerie Groeninghe, 1949.

¹⁶¹ *Liber legum novellarum divi Severi augusti*, 1.1-2.

¹⁶² Secondo Procopio di Cesarea, *De Bello Vandalico* 1.7, Maioriano sarebbe morto di dissenteria.

¹⁶³ A tal fine, si vedano note e commenti a questa legge in *Liber legum novellarum divi Severi augusti*, edizione Mommsen-Meyer 1, Berlin 1905, 199-201.

Dopo la morte di Maioriano, compendio di tutte le virtù regali, a detta di Sidonio Apollinare e Procopio, questa volta singolarmente d'accordo, la politica che vi fece séguito abbassò di nuovo i toni e abbandonò qualsiasi disegno di 'restaurazione imperiale', se si eccettuano le incursioni orientali nella politica occidentale¹⁶⁴, per altro verso ostacolati tanto dal ceto senatorio italico quanto dalla casta militare germanica, a capo dell'esercito della penisola. Così mentre in aree della Gallia, Dalmazia e forse anche in Spagna i generali di Maioriano non riconobbero il nuovo governo imperiale¹⁶⁵, la commistione tra il ceto senatorio italico e quello militare germanico comportò due effetti, se da una parte ebbe un esito territoriale salvifico, in quanto preservò la penisola da ulteriori conflitti, dall'altro il contraccolpo personalistico fu fatale, tanto da non riconoscere più la figura imperiale fino a cancellarla del tutto nel 476.

La *De Sanctimonialibus vel viduis et de successionibus earum* di Maioriano, emanata nel 458, da una parte, rende testimonianza del profondo mutamento sociale cui assisteva l'impero occidentale e coinvolgeva le sue complesse strutture burocratiche, dall'altra offre la possibilità allo studioso di indagare circa questo mutamento dall'angolo visuale privilegiato che è l'autorità laica, la quale, prima di perdere irrevocabilmente coesione, conobbe nel breve regno di Maioriano (457-461), un ultimo complessivo disegno di ripresa.

180

La collisione tra la crisi delle istituzioni imperiali e il radicarsi nella società di un nuovo fenomeno, la Chiesa, portatrice di nuovi valori, agglutinante di costumi e priorità, stava spargendo semi di disimpegno dalla vita pubblica, pericolo avvertito dai legislatori di questi anni.

In un panorama del genere, la scelta religiosa offriva il destro ad una definizione terroristica, quasi eversiva, della vita ascetica, *in primis* dal punto di vista culturale e poi dal punto di vista economico sociale. L'influenza di questa nuova sensibilità, che raccoglieva proseliti specialmente nel mondo femminile, conduceva non tanto all'uscita di numerose donne di rango dal mondo secolare, ma rappresentava un approccio destabilizzante per la coesione familiare, di ceto, di etnia, di patrimonio.

L'effetto di questo profondo mutamento culturale ebbe conseguenze significative sia in riferimento all'incremento demografico (ed alla coesione), pro-

¹⁶⁴ Sia Antemio (467-472) che Giulio Nepote (474-475) furono seduti sul trono di Ravenna su iniziativa di Costantinopoli. Si legga, Malco di Filadelfia, *Historici Graeci Minores* 1, Lipsia-ed. L. Dindorf 1870, fr. 10.

¹⁶⁵ L'autorità di Libio Severo non venne riconosciuta da Egidio in Gallia (cfr. Prisco di Panio, fr. 30), Marcellino in Dalmazia (cfr. Prisco di Panio, fr. 29), e forse anche da Nepoziano in Spagna (cfr. Idazio, 213).

prio in un momento di particolare fragilità militare e istituzionale dell'impero, sia alla dispersione della compattezza patrimoniale, dato che le donazioni fatte alla Chiesa rappresentavano un dispendio di energia ad opera essenzialmente di donne dotate di ingenti provviste (ricordiamo il caso di Melania e Piniano).

Vi è da dire che, all'interno del progetto di restaurazione dell'autorità dello Stato *et armis et legibus*¹⁶⁶ condotto in Occidente da Maioriano e dai suoi collaboratori, la legge *De sanctimonialibus vel viduis et de successione earum* si presentava non solo come una restrizione dell'accesso allo *status* ecclesiastico, ma anche come una estrema limitazione della "libertà delle donne sole", in una con l'annunciato tentativo di rilanciare l'idea della *utilitas filiorum, quos numerosius procreari pro Romani nominis optamus augmento*¹⁶⁷. Per quanto questo progetto non intendesse contrastare la Chiesa, come sembra dimostrato da alcuni passi del *Liber Pontificalis*¹⁶⁸, l'impostazione che scaturisce da questa legge si mostra in veste di antinomia culturale rispetto al paradigma che, successivamente, almeno in parte e con alterne vicende, si impose a causa della definitiva crisi dello stato imperiale in Occidente.

Comunque, non è scontato poter affermare che, negli sviluppi successivi del cristianesimo, esso abbia migliorato in modo definitivo la posizione della donna¹⁶⁹ ed il fondamento di questa riflessione riposa su Paolo di Tarso, *Gal.* 3.28, nel quale si legge che la donna nel Cristianesimo ci debba essere, *Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo, né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Gesù Cristo*¹⁷⁰.

¹⁶⁶ *Liber legum novellarum divi Maioriani augusti*, 6.2-3.

¹⁶⁷ *Ibidem*, VI: 87-88.

¹⁶⁸ *Liber Pontificalis, Vita Leonis*, I, Paris-ed. Duchesne, C. Vogel, 1886-1892, rist. 1981, XL-VII, 239. AC.

¹⁶⁹ Chi lo nega rimanda alle affermazioni discriminanti contenute nel Nuovo Testamento, facendo leva sull'esclusione della donna da alcuni compiti specifici nelle comunità cristiane dei primi secoli. Chi invece è per vedere una tutela e una promozione della donna rimanda alle affermazioni positive di Gesù e al suo comportamento naturale nei confronti delle donne e fa riferimento ad un processo di emancipazione della stessa avvenuto nel mondo occidentale, di pari passo con il diffondersi della religione cristiana.

¹⁷⁰ L'abbattimento di una tale barriera è audace, perché riguarda la differenza sessuale e va direttamente contro il testo della Genesi sulla creazione. L'espressione è qui un po' diversa dalle precedenti (contenute sempre nella stessa lettera ma riferentesi ai giudei ed ai greci): fra i due termini, anziché mettere la particella negativa (né), Paolo ha messo la congiunzione coordinativa (e), perché egli opera un riferimento spontaneo all'espressione di *Gn* 1.27 e 5,2 (*Maschio e femmina li creò*). Nel testo di Paolo come nei Settanta i due nomi sono espressi nel genere neutro, letteralmente, non c'è maschile e femminile. Dio ha creato l'uomo, come maschio e femmina; Paolo, invece, ha l'ardimento di proclamare che *Non c'è maschio e femmina*. L'affermazione è in armonia con le parole di Gesù, riferite dai sinottici, circa il modo di esistenza

Conclusioni. – Senza dubbio il cristianesimo giocò un ruolo fondamentale nel definire lo *status* della donna e, successivamente, a livello giuridico il *corpus* legislativo di Giustiniano¹⁷¹ segnò un momento di svolta all'interno di questo periodo storico, poiché mise al centro la necessità di tutela e di protezione della donna, piuttosto che, soltanto, le sue incapacità e debolezze.

Le *mulieres* di cui si occupa la legislazione giustiniana¹⁷² sono tendenzial-

degli uomini dopo la risurrezione (Mt. 22,30 *Alla risurrezione non si prende moglie né marito ma si è come angeli nel cielo*). La differenza è che Gesù parla della situazione dopo la risurrezione, Paolo invece parla della situazione dei credenti adesso. Egli ritiene che i credenti abbiano già parte alla vita di Cristo risorto e si trovano quindi già adesso al di là della morte. Orbene, al di là della morte l'unione sessuale non esiste più. Quindi al livello più profondo dell'essere cristiano, non c'è "maschio e femmina". L'eliminazione di queste barriere ha luogo, secondo Paolo, "in Cristo Gesù". È nel Cristo risorto, cioè nella comunità, che è corpo di Cristo, che le distinzioni accennate non trovano più posto. L. GIUSSANI, *Perché la Chiesa, Volume terzo del Percorso*, Milano-Jaca Book, 2003, *passim*. Inoltre, G. RAVASI, a proposito di L. CREMASCHI (a cura di), *Donne innamorate di Dio*, in "Il Sole 24 Ore", 4 agosto 2013.

¹⁷¹ Il contenuto di un paragrafo della novella 133 si riferisce al problema della mescolanza dei sessi in ambiente monastico, ma è un'interessante testimonianza della necessità dell'abolizione della parentela di sangue per chi compia la scelta monastica. Con l'allontanamento fisico dall'abitazione quotidiana, il monachesimo tendenzialmente mette in discussione i legami familiari. Le donne che decidono per una vita monastica anacoretica o cenobitica (quest'ultima da IV sec.), entrando a far parte delle comunità diffuse sul territorio, spesso rinunciano ai legami familiari che hanno, anche se, come avremo modo di notare, talora i legami si mantengono e anzi, scelte monastiche simili all'interno di una medesima famiglia biologica, rinforzano i legami di sangue ed impongono scelte eroiche in campo di destinazione dei propri averi. Le testimonianze relative a una scelta di vita monastica femminile sono abbondanti nelle fonti monastiche fin dagli albori degli sviluppi di questo genere letterario: il capitolo 33 dell'*Historia Lausiaca*, parla del monachesimo pacomiano femminile di Tabennesi. In generale, si legga R. ALCIATI, M.C. GIORDA, *Legami carnali e spirituali nel monachesimo cristiano antico (IV-VII secolo)*, in *Famiglia Monastica, Prassi Aggregative di Isolamento* (a cura di M.C. Giorda, F. Sbardella), Bologna-Patron Editore 2012, 63 ss.; ancora, M.C. GIORDA, F. SBARDELLA, *Esperienze monastiche e logiche familiari. Un'ipotesi di ricerca*, in *Famiglia Monastica, Prassi Aggregative di Isolamento* (a cura di M.C. Giorda, F. Sbardella), Bologna-Patron Editore 2012, 13 ss.

¹⁷² Quelle di cui si occupa la legislazione giustiniana sono innanzitutto le spose degli uomini che decidono di entrare in un monastero, in alcuni casi poteva accadere che si diventasse monaci dopo avere costruito una famiglia, spezzando dunque l'equilibrio sociale fondato sui legami moglie e marito, padre/madre e figli. Non è esplicitata la sorte delle mogli dopo la scelta monastica dei mariti, ma si dice che lo stesso che è stato detto per gli uomini che diventano monaci deve valere per le mogli che compiono la scelta monastica. I monaci uomini devono abitare insieme, ma è necessario separare i monasteri degli uomini dai monasteri delle donne e, nel caso delle ispezioni da parte di monaci anziani, le monache non devono entrare in comunicazione con loro; per ogni necessità esse si rivolgeranno alla loro superiora. Come per gli uomini, anche per le donne vi è l'obbligo di lasciare parte dei propri beni al monastero, all'atto di entrata nella vita monastica. Nessuno può interferire nella scelta di vita ascetica di una donna

mente quelle di rango elevato, le *matronae* o *matres familiarum* e gli ambiti dei quali si prende cura sono, non certo esclusivamente, quelli morali e matrimoniali (sono affrontati temi quali divorzio, adulterio, violazione della castità, *testamentifactio*, trasmissibilità ereditaria). In generale, il quadro giuridico che emerge nonostante tutti gli “insulti” non è eversivo, anzi, sembra essere quello di una *mulier* che non abbia influenza sulla propria vita, che è dipendente dagli uomini e la cui posizione di subalternità nei confronti del padre e del marito è continuamente asseverata dalla legge. Nel legame con i figli l’ordito si altera in quanto viene offerta una sfera di maggior indipendenza¹⁷³. Infatti, il ruolo di genitrice è senza dubbio determinante, autonomo e autorevole, rispetto a quello di moglie o figlia e, nella normativa giustiniana, si reperisce anche la cura nei confronti delle vedove, determinandone il ruolo sociale e scandandone le funzioni in maniera puntuale (si sottolinea il maggior potere delle vedove a nelle decisioni sulla sorte dei figli).

Volendo, per un attimo, tornare al quadro legislativo dei secoli dal IV al VI possiamo dire che esso riflette più il prescritto e il desiderato che la realtà, per come essa poteva essere multiforme e sfaccettata: si può dunque credere che le effettive pratiche sociali diffuse nell’Impero fossero più articolate. Non sempre le leggi erano applicate, non sempre si obbediva alle autorità che tentavano di far rispettare le leggi, non sempre le donne avevano il profilo tracciato dalla legge¹⁷⁴.

e, nel caso di rimozione forzata di una monaca dal suo ruolo, si puniranno i colpevoli con la pena di morte e la confisca dei beni. “Nessuna donna entrerà in un monastero di uomini e nessun uomo in un monastero di donne, anche se con il pretesto di fare memoria di un morto che giace lì, o per un’altra ragione, soprattutto se per caso qualcuno va affermando di avere un fratello, una sorella o qualcuno della sua famiglia nel monastero. Poiché non vi è alcuna parentela per i monaci sulla terra, loro che cercano con ardore la via in cielo. (...) Dunque nessuno si mescoli con l’altro sesso, anche se per caso qualcuno afferma di essere il fratello, la sorella o qualche altro parente: poiché neppure con questo pretesto gli accorderemo l’entrata.”. Novella 133.

¹⁷³ Si legga, ad esempio, L. GAGLIARDI, *La madre tutrice e la madre έπακολουθήτρια: osservazioni sul rapporto tra diritto romano e diritti delle province orientali*, in *Index* 40, 2012, 423 ss., in particolare 430 ss.

¹⁷⁴ Tuttavia, la legislazione, le fonti canoniche, letterarie e quelle documentarie, sono concordi nell’esprimere il carattere eccezionale dello *status* delle donne che entravano nella vita religiosa. Per ciò che concerneva l’ambito religioso, l’autonomia di decisione era riconosciuta, come abbiamo visto, dalla normativa statale; ad esempio, non era permesso costringere a ritornare in famiglia o diseredare un figlio o una figlia che sceglieva la via clericale o monastica: “Se un uomo o una donna che si trova sotto l’autorità dei genitori o che, eventualmente liberato da questo diritto, sceglie di unirsi a un monastero oppure al clero e vuole vivere in modo santo il resto della sua vita, non sia permesso ai genitori di costringerlo in alcun modo o di

Arricchendo la prospettiva legislativa con le fonti letterarie e documentarie¹⁷⁵ a disposizione, il quadro che emerge è più vario e sfumato, ma molto simile: è la vita religiosa, soprattutto quella ascetica accompagnata dalla scelta virginale e dalla scelta di castità nel caso delle vedove, a permettere alle donne di riscattarsi dalla sottomissione alle figure paterne o peggio ancora, dalla messa ai margini della società.

considerarlo ingrato per questa sola ragione e di diseredarlo dalla propria eredità o successione” (C. 1.3.54.5). Il potere paterno era limitato dunque dalla legge, anche se il vero obiettivo della legge non pare l’emancipazione e la liberazione della donna, quanto piuttosto la rimozione di ogni ostacolo all’espansione della fede cristiana; occorre anche notare che, dal punto di vista religioso, non vi è alcuna differenza tra uomo e donna, trattati e tutelati alla stessa maniera soltanto in questo ambito

¹⁷⁵ Due papiri dell’inizio del IV secolo, P. Oxy XIV, 1774, SB III 9746, menzionano una certa Didima e le sue sorelle, le quali scrivono a una signora e alle sue sorelle. Didima e le sorelle salutano nel Signore la mia diletta sorella *Sophias*. Prima di tutto ci sentiamo obbligate ad inviarti un saluto. Abbiamo ricevuto le provviste del viaggio da parte del fratello *Piperas*... Salutata finché non torni da noi. Inoltre ecco quanto segue: ricevemmo anche per lei, a mezzo di altri, sette doppi canidi ed un sacco di agresto. Se troveremo, ti manderemo per mezzo di qualcuno il sacco e i canidi che abbiamo trovati; gli altri non li abbiamo ancora ricevuti. E affrettati (a comunicarmi) quello che desideri, affinché te lo mandiamo per mezzo dei conoscenti. (...) Saluta la carissima Didima e il carissimo Favorino. Gli utensili della carissima Didima furono trovati nel sacco della lana di Severo. Ti saluta la signora e l’altra signora Valeriana, (saluta) gli amici di *Philosophios*, Lucilla, *Pansophios*. Saluta la brava Bikeutia (chiedendole?) se ha ricevuto da parte di Aonio il copricapo e le due torte. Saluta tutti, Italia, Teodora. (Ti auguro) di star bene nel Signore; il Signore ti conservi a noi. Verso Alla signora *Sophias*, Didima e le sorelle. Alla signora sorella *Atienatia*, Didima e le sorelle inviano saluti nel Signore. Prima di tutto è doveroso porgerti il nostro saluto con l’augurio di star bene. Scrivici, mia signora, sulla tua salute e sulle ordinazioni che desideri con tutta libertà. Facci sapere se hai ricevuto le ordinazioni. Del denaro delle tue ordinazioni sono rimasti da noi, come credo, 1300 denari. Le torte prese per te con quelli (?) ti verranno spedite. Saluta la signora sorella beata *Asus* e sua madre e ... Verso Alla mia signora sorella *Atienatia* io Didima con le sorelle.